



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 567

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della
gioventù

Indice

1. DDL S. 567 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 567	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	15
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 66 (pom.) del 28/03/2019	16
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 67 (pom.) del 09/04/2019	19
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 74 (pom.) dell'08/05/2019	25
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 80 (pom.) dell'11/06/2019	35
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 96 (pom.) del 24/07/2019	47
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 97 (pom.) del 25/07/2019	53
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 110 (pom.) del 15/10/2019	104
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 140 (pom.) del 18/02/2020	106
1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 166 (pom.) del 23/06/2020	115
1.3.2.1.10. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 169 (pom.) del 30/06/2020	118
1.3.2.1.11. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 173 (ant.) del 09/07/2020	123
1.3.2.1.12. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 175 (pom.) del 21/07/2020	125
1.3.2.1.13. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 180 (pom.) del 04/08/2020	131
1.3.2.1.14. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 182 (pom.) del 01/09/2020	137

1. DDL S. 567 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 567
XVIII Legislatura

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

Iter

1 settembre 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.567

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Massimiliano Romeo](#) ([L-SP](#))

Cofirmatari

[Paolo Arrigoni](#) ([L-SP](#)), [Luigi Augussori](#) ([L-SP](#)), [Alberto Bagnai](#) ([L-SP](#)), [Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP](#)), [Anna Cinzia Bonfrisco](#) ([L-SP](#)), [Stefano Borghesi](#) ([L-SP](#)), [Simone Bossi](#) ([L-SP](#)), [Umberto Bossi](#) ([L-SP](#)), [Luca Briziarelli](#) ([L-SP](#)), [Francesco Bruzzone](#) ([L-SP](#)), [Roberto Calderoli](#) ([L-SP](#)), [Maurizio Campari](#) ([L-SP](#)), [Massimo Candura](#) ([L-SP](#)), [Maria Cristina Cantu'](#) ([L-SP](#)), [Marzia Casolati](#) ([L-SP](#)), [William De Vecchis](#) ([L-SP](#)), [Antonella Faggi](#) ([L-SP](#)), [Roberta Ferrero](#) ([L-SP](#)), [Sonia Fregolent](#) ([L-SP](#)), [Umberto Fusco](#) ([L-SP](#)), [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP](#)), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ([L-SP](#)), [Roberto Marti](#) ([L-SP](#)), [Enrico Montani](#) ([L-SP](#)), [Tiziana Nisini](#) ([L-SP](#)), [Andrea Ostellari](#) ([L-SP](#)), [Giuliano Pazzaglini](#) ([L-SP](#)), [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP](#)), [Pasquale Pepe](#) ([L-SP](#)), [Simona Pergreffi](#) ([L-SP](#)), [Cesare Pianasso](#) ([L-SP](#)), [Simone Pillon](#) ([L-SP](#)), [Daisy Pirovano](#) ([L-SP](#)), [Pietro Pisani](#) ([L-SP](#)), [Mario Pittoni](#) ([L-SP](#)), [Nadia Pizzol](#) ([L-SP](#)), [Stefania Pucciarelli](#) ([L-SP](#)), [Paolo Ripamonti](#) ([L-SP](#)), [Erica Rivolta](#) ([L-SP](#)), [Gianfranco Rufa](#) ([L-SP](#)), [Maria Saponara](#) ([L-SP](#)), [Paolo Saviane](#) ([L-SP](#)), [Rosellina Sbrana](#) ([L-SP](#)), [Christian Solinas](#) ([L-SP](#)), [Donatella Tesei](#) ([L-SP](#)), [Paolo Tosato](#) ([L-SP](#)), [Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP](#)), [Manuel Vescovi](#) ([L-SP](#)), [Cristiano Zuliani](#) ([L-SP](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 18 del 4 luglio 2018.

Classificazione TESEO

GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE , STUDENTI

Articoli

SCUOLA ELEMENTARE (Art.2), SCUOLA MEDIA (Art.2), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.2, 3, 4, 5, 7), REGOLAMENTI (Art.2), DIVIETI (Art.2), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Art.2), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.2, 3), PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Artt.2, 3), COMMISSIONI

CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.3),
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) (Artt.3, 7), SCUOLA (Art.4),
ACCORDI E CONVENZIONI (Artt.4, 7), FEDERAZIONI SPORTIVE (Art.4), TRASMISSIONE DI
ATTI (Art.4), FONDI DI BILANCIO (Art.5), SPERIMENTAZIONE SCOLASTICA (Art.7),
PROVINCE (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Claudio Barbaro \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 9 aprile 2019) .

Relatore alla Commissione Sen. [Daniela Sbrolini \(IV-PSI\)](#) (dato conto della nomina il 1 settembre 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 17 settembre 2018. Annuncio nella seduta n. 37 del 19 settembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

Nuovamente assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 26 marzo 2019. Annuncio nella seduta n. 102 del 26 marzo 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 567

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 567

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BERGESIO**, **BONFRISCO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **Umberto BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SOLINAS**, **TESEI**, **TOSATO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2018

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

Onorevoli Senatori. - Lo sport rappresenta un fenomeno sociale che ha svolto, ed ancora oggi svolge, un ruolo fondamentale per la formazione individuale e la promozione del benessere fisico e mentale del singolo, con effetti positivi sulle capacità di apprendimento. Lo sport è una delle attività che da sempre ha contribuito a promuovere uno stile di vita positivo, consentendo ai giovani di esprimere le loro inclinazioni e la loro personalità, di sviluppare un'attitudine alla cura del corpo, anche sotto il profilo dell'educazione alimentare, di promuovere uno spirito partecipativo ed incline alla sana competizione destinato ad agevolare la vita ed il lavoro in gruppo. I valori di onestà e solidarietà impliciti nell'attività sportiva offrono infatti uno stimolo fondamentale per prevenire le tendenze disgreganti comuni nella società contemporanea, particolarmente evidenti nel fenomeno del bullismo, favorendo il consolidamento di uno spirito di comunione e fraternità sempre più indispensabile per l'integrazione sociale e culturale, contrastando le devianze della discriminazione e dell'intolleranza. Tali rilievi trovano specifici riscontri anche a livello internazionale ed europeo, come confermato dalla Dichiarazione sullo sport, adottata dalla Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea ad Amsterdam, nel 1997, ove si sottolinea la rilevanza sociale dello sport, evidenziando il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone (Trattato di Amsterdam). L'Unione europea ha da tempo mostrato una particolare attenzione al tema della funzione educativa e sociale dello sport, con particolare riguardo alle scuole, occupandosi di rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali. È quanto viene previsto dalla relazione sul ruolo dello sport nell'educazione, presentata dalla Commissione per la cultura e l'istruzione al Parlamento europeo il 30 ottobre 2007. Nella relazione, in particolare, si incoraggiano gli Stati membri ad ammodernare e migliorare le loro politiche in materia di educazione fisica, anche attraverso un ampliamento dell'orario scolastico, assicurando un equilibrio tra le attività fisiche ed intellettuali nelle scuole, investendo nelle strutture sportive di qualità, prendendo misure adeguate per rendere accessibili a tutti gli studenti i centri sportivi e i corsi di sport nelle scuole e prestando particolare attenzione ai bisogni degli studenti disabili. Tale impegno deve coinvolgere un'ampia gamma di attività sportive, affinché ogni studente possa avere una vera e propria opportunità di partecipare a varie discipline.

Rispetto agli obiettivi indicati come prioritari dall'Unione europea, il nostro Paese vanta una tradizione di primario rilievo nel settore dell'attività sportiva agonistica studentesca, che tuttavia, nell'ultimo decennio, ha subito una radicale interruzione.

Il riferimento è agli originari Giochi della gioventù, istituiti il 3 settembre 1968 dall'allora Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) Giulio Onesti, con lo scopo di arginare il diffuso disagio sociale giovanile, creando un momento di interazione all'interno delle scuole attraverso la disciplina sportiva. Uno dei meriti fondamentali e indiscutibili dei Giochi della gioventù è stato quello di aver introdotto nell'ambito della scuola una forte sensibilizzazione nei confronti dell'attività sportiva, intesa come mezzo insostituibile nella formazione dei giovani, fin dalla scuola primaria. I Giochi della gioventù, fin dalla loro creazione, hanno svolto un'azione nella capillare diffusione di un sano spirito sportivo e competitivo e, nello stesso tempo, nella rilevazione di numerosi talenti destinati ad arricchire considerevolmente le fila dello sport nazionale.

A partire dal 1998, tuttavia, lo svolgimento di tale manifestazione si è interrotto a causa della contestuale istituzione dei Giochi sportivi studenteschi, diretta conseguenza di un rinnovato protocollo d'intesa tra CONI e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La nuova manifestazione tuttavia ha alterato lo spirito originario dei Giochi della gioventù, subordinando l'evento sportivo all'adesione dei singoli istituti scolastici e dei docenti di educazione fisica alla pratica delle discipline sportive in ambito di istituto. I Giochi sportivi studenteschi, essendo destinati solo agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, hanno perso il loro scopo originario di strumento di avviamento alla disciplina sportiva fin dall'infanzia.

La situazione non è migliorata quando, nel 2007, sono stati ripristinati i Giochi della gioventù che, del progetto originario, condividono solo il nome. È un'iniziativa che appare preordinata solo ad una generalistica attività pedagogica degli studenti attraverso lo sport utilizzato come gioco. In quanto tale, si tratta di un progetto che appare pienamente condivisibile, se limitato ai primi tre anni della scuola primaria, nella fase cioè in cui il bambino deve ancora acquisire una piena conoscenza del proprio corpo, consolidando una maturazione nei rapporti interpersonali proprio attraverso l'attività motoria e il gioco.

La frammentazione tra i Giochi sportivi studenteschi e i Giochi della gioventù inoltre ha, nei fatti, ostacolato l'attuazione e la diffusione sul territorio nazionale delle due iniziative, con conseguente dispersione delle risorse finanziarie.

Per queste ragioni è necessario ripensare radicalmente l'attuale approccio allo sport nelle scuole, consentendo effettivamente ai giovani di accedere alle diverse discipline sportive a seconda delle proprie attitudini all'interno degli istituti scolastici, sollevando le famiglie da ostacoli di ordine economico e sociale.

Tale riforma rende opportuno confermare, per i primi tre anni della scuola primaria, l'impianto delineato dagli attuali Giochi della gioventù, come forma di «gioco-sport» rivolto all'intera classe e preordinato anche alla socializzazione e all'integrazione scolastica.

A partire dal quarto anno della scuola primaria, viceversa, si rende necessario introdurre un nuovo sistema di cooperazione tra gli istituti scolastici, le federazioni sportive e il CONI, con il duplice intento di inserire strutturalmente lo sport come attività extracurricolare scolastica e di porre le condizioni perché si diffonda la pratica sportiva anche per quelle discipline considerate, ad oggi, «minori».

L'intento di questo nuovo percorso di cooperazione deve essere differenziato tra gli ultimi due anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Nel primo caso la collaborazione tra scuole e federazioni sportive deve essere finalizzata a consentire agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta l'apprendimento dei fondamentali della disciplina sportiva e l'avviamento alla pratica agonistica. Per le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di primo grado, viceversa, essa deve essere finalizzata alla promozione di una preparazione progredita nella disciplina sportiva, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

A compimento dell'attività sportiva svolta nel corso dell'anno scolastico, gli studenti saranno coinvolti nei nuovi Giochi della gioventù, diversamente articolati a seconda dell'età dei partecipanti e del tipo di

disciplina praticato. In particolare, i nuovi Giochi della gioventù si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata Giovani in gioco, è riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è preordinata ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni; i giochi si svolgono in un'unica fase provinciale. La seconda sezione, denominata nuovi Giochi della gioventù, è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge nelle tre fasi provinciale, regionale e nazionale, articolate nelle due sessioni estiva ed invernale.

L'organizzazione dei giochi è delegata alla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del CONI, cui spetta il compito di coordinare sull'intero territorio nazionale lo svolgimento delle competizioni. A livello territoriale è inoltre prevista l'istituzione di apposite Commissioni organizzatrici regionali.

L'esigenza di garantire un elevato livello tecnico alle competizioni relative ai nuovi Giochi della gioventù impone di vincolare la scelta delle sedi di svolgimento delle manifestazioni agli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nella disciplina oggetto di competizione.

Al termine della fase nazionale dei nuovi Giochi della gioventù è previsto un momento celebrativo, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, rivolto agli studenti iscritti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado che siano risultati vincitori nella propria disciplina.

Tali vincitori, iscritti in un apposito annuario curato dalla Presidenza della Repubblica, sono ammessi di diritto alle selezioni per la partecipazione alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Nel 2010 si svolsero, per la prima volta, a Singapore, le Olimpiadi della gioventù, dedicate ai ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni, e coinvolsero ventisei discipline sportive, 205 comitati olimpici nazionali, 3.600 atleti ed oltre 500.000 spettatori. È importante evidenziare il legame naturale esistente tra i nuovi Giochi della gioventù e le Olimpiadi della gioventù, come momenti finalizzati a coinvolgere i giovani, nelle diverse fasi della loro crescita, attraverso i pilastri dello sport, della cultura e dell'istruzione. Quanto alle finalità educative dell'attività sportiva, il presente disegno di legge intende vincolare i giovani coinvolti nei nuovi Giochi della gioventù al conseguimento di un percorso scolastico di profitto, richiedendo ai fini della partecipazione alle competizioni il raggiungimento della sufficienza in tutte le materie.

Particolare rilievo assume inoltre, ai fini del conseguimento degli obiettivi ispiratori dell'iniziativa, l'istituzione di un'apposita sezione dei nuovi Giochi della gioventù dedicata alle persone diversamente abili. È ormai diffusa infatti la consapevolezza dell'importanza che lo sport può assumere per i disabili non solo quale strumento di recupero psico-fisico, ma anche quale mezzo di integrazione sociale. Grazie all'istituzione della Federazione italiana sport disabili, ormai in tutte le regioni italiane esistono società sportive affiliate in grado di avvicinare i giovani portatori di *handicap* alle attività sportivo-agonistiche.

Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative e degli eventi di cui al presente disegno di legge sono computati in complessivi 40 milioni di euro annui, cui si intende provvedere attraverso l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un apposito Fondo per lo svolgimento dei nuovi Giochi della gioventù.

Infine il presente disegno di legge prevede che, in sede di prima attuazione, sia avviata una sperimentazione in una provincia per ciascuna regione, al fine di valutare le modalità organizzative più adeguate a consentire la tempestiva messa a regime dei nuovi Giochi della gioventù.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed obiettivi)

1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica

sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del *curriculum* formativo e scolastico. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.

Art. 2.

(Istituzione dei nuovi Giochi della gioventù)

1. Sono istituiti i nuovi Giochi della gioventù, di seguito denominati «Giochi», promossi e organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il CONI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (YOG).

Art. 3.

(Organizzazione dei Giochi)

1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del CONI.

2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «nuovi Giochi della gioventù», è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una

nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

3. La Commissione, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

5. Il CONI provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuali, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

Art. 4.

(Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi)

1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti dal quarto anno della scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con le Federazioni sportive operanti a livello locale riconosciute dal CONI, di seguito denominate «Federazioni», per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1 e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado, i corsi di cui al comma 1 sono volti ad una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

- a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico;
- b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni delle Federazioni;
- c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;
- d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dalle Federazioni;
- e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;
- f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;
- g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non a scopo di lucro.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1 del presente articolo e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per lo svolgimento dei Giochi della gioventù, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2018-2020.

2. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e delle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le attività di cui all'articolo 4 della presente legge sono realizzate dagli istituti scolastici avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti privati e pubblici, enti locali, province, regioni, fondazioni ed associazioni senza scopo di lucro.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, valutati in 40 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 7.

(Sperimentazione)

1. Nel primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato in via sperimentale un progetto pilota dei Giochi della gioventù, da svolgere in una provincia per ciascuna regione.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il CONI, individua le province interessate al progetto di cui al comma 1.

3. I dati relativi alla partecipazione degli studenti al progetto di cui al comma 1, nonché i risultati conseguiti, sono pubblicati in un'apposita relazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il CONI, da trasmettere, entro trenta giorni dalla data di approvazione, alle Commissioni parlamentari competenti.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 567
XVIII Legislatura

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 66 \(pom.\)](#)

28 marzo 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 67 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 74 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 80 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 96 \(pom.\)](#)

24 luglio 2019

[N. 97 \(pom.\)](#)

25 luglio 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 110 \(pom.\)](#)

15 ottobre 2019

[N. 140 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 166 \(pom.\)](#)

23 giugno 2020

[N. 169 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

[N. 173 \(ant.\)](#)

9 luglio 2020

[N. 175 \(pom.\)](#)

21 luglio 2020

[N. 180 \(pom.\)](#)

4 agosto 2020

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 180 \(pom.\)](#)

4 agosto 2020

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 182 \(pom.\)](#)

1 settembre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 66 (pom.) del 28/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 28 MARZO 2019
66ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[MONTEVECCHI](#)

La seduta inizia alle ore 13.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MONTEVECCHI](#) comunica che sono stati nuovamente assegnati in sede referente i disegni di legge n. [567](#), [625](#), [646](#) e [1027](#), come richiesto dalla Commissione nella seduta di ieri, allo scopo di poterne svolgere l'esame congiuntamente a quello già avviato del disegno di legge n. [992](#). Avverte quindi che tali disegni di legge saranno all'ordine del giorno della Commissione nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(770\) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale](#)
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo il senatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) che manifesta apprezzamento per le osservazioni formulate dalla relatrice, in cui trovano espressione aspetti di particolare interesse per il suo Gruppo: al riguardo, sottolinea l'opportunità del richiamo a norme che consentano di garantire la tutela della *privacy*, all'esigenza di evitare che in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle strutture indicate nel disegno di legge sia posto un onere eccessivo e generico, e infine manifesta apprezzamento per la sollecitazione a prevedere che nel percorso scolastico sia promossa l'educazione a sani stili di vita, anche attraverso la sensibilizzazione alla profilassi vaccinale.

Il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, sottolineando le ambiguità presenti nel disegno di legge in titolo e che accompagnano tuttora il dibattito sul tema delle vaccinazioni; pur condividendo il richiamo alla promozione di sani stili di vita e della profilassi vaccinale, ritiene che tali aspetti non consentano di superare le obiezioni derivanti dall'assenza di una chiara scelta da parte del testo.

Anche la senatrice [IORI](#) (*PD*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, unendosi alle considerazioni svolte dal senatore Cangini. Rileva inoltre ambiguità legate all'età del ripristino dell'obbligo vaccinale, che dovrebbe a suo giudizio essere esteso fino a sedici anni e non essere limitato alla prima infanzia, nonché la scarsa chiarezza delle modifiche proposte con il disegno di legge alla legislazione vigente, a partire da quelle concernenti l'Anagrafe vaccinale nazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 13,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 770

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che l'articolo 5, comma 4, lettera *a*) prevede la possibilità che, in presenza di presupposti indicati nel medesimo articolo, si possa subordinare la frequenza delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle scuole private non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale alla somministrazione di una o più vaccinazioni; considerato che la verifica di tale circostanza richiede la conoscibilità delle relative informazioni da parte delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle altre strutture interessate e che tuttavia il disegno di legge in titolo, nel disporre l'abrogazione di gran parte della precedente disciplina, sopprime anche le disposizioni che regolavano il passaggio di detti dati dalle ASL alle istituzioni scolastiche; premesso che l'articolo 5, comma 4, la lettera *b*) dispone che in presenza dei medesimi presupposti, i suddetti piani straordinari di intervento possano richiedere ai dirigenti scolastici del sistema nazionale di istruzione e delle scuole private non paritarie nonché ai responsabili dei centri di formazione professionale regionali e dei servizi educativi per l'infanzia di "adottare ogni misura idonea a tutelare la salute degli iscritti non vaccinabili"; tenuto conto dell'istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto 17 settembre 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018 come implementata in sede di prima applicazione secondo i termini e le modalità del medesimo decreto; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 5 del disegno di legge in titolo con una specifica disposizione di natura procedurale volta a regolare le modalità di utilizzo e di trasmissione dalle ASL alle istituzioni scolastiche e alle altre strutture indicate nel comma 4, lettera *a*) , dei flussi informativi ivi previsti, considerato che, per il trattamento di dati sensibili, la disciplina in materia di protezione di dati prevede, e il Garante per la protezione dei dati personali costantemente raccomanda, una specifica e adeguata copertura normativa;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera *b*), che sembra porre in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle strutture ivi indicate un onere eccessivo e generico implicante valutazioni, anche di carattere medico-sanitario, non attinenti al profilo professionale e alle competenze del dirigente scolastico;

valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nel percorso scolastico sia promossa l'educazione a sani stili di vita, anche attraverso la sensibilizzazione alla profilassi vaccinale.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 67 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
67ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso ha svolto l'audizione di rappresentanti della Videorights, i quali hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(1100\) PATUANELLI ed altri.](#) - *Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico*
(Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), illustra il disegno di legge n. 1100, che prevede la definizione di un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021 per semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Segnala che il testo riprende il contenuto dell'emendamento 10.600 approvato in sede referente, ma dichiarato poi improponibile nel corso dell'esame in Assemblea, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, poi convertito in legge dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

(1146) Deputati GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S), riferisce sui disegni di legge in titolo, con i quali si propongono modifiche alla disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013. Illustra, in primo luogo il disegno di legge n. 1146, approvato dalla Camera dei deputati, che interviene anche modificando la normativa in materia di diritto d'autore; passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 647, con il quale è stato a suo tempo presentato anche in Senato il testo dell'originaria proposta di legge esaminata dalla Camera, l'Atto Camera n. 395, e ora in discussione come Atto Senato n. 1146.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in merito al disegno di legge n. 641 la Commissione ha convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali. Avverte che la relatrice, senatrice Vanin ha fatto pervenire un elenco di possibili audizioni, cui si sono aggiunte altre richieste di audizioni.

Interviene la senatrice [GRANATO](#) (M5S) proponendo una modifica all'elenco delle audizioni.

La Commissione conviene quindi sul programma di audizioni, come modificato alla luce della proposta della senatrice Granato.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), richiamati i contenuti della relazione illustrativa già svolta, propone di esprimersi per quanto di competenza in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta del relatore, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 992, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 567, 625, 646 e 1027 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 992, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente **PITTONI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra, in sostituzione del relatore, i disegni di legge nn. 567, 625, 646 e 1027, inizialmente assegnati in sede redigente e successivamente nuovamente assegnati in sede referente su richiesta della Commissione, al fine di poterne abbinare l'esame a quello del disegno di legge n. 992, approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede referente.

Riferisce in primo luogo sul disegno di legge n. 567, con il quale si intende promuovere la pratica sportiva nelle scuole e istituire i nuovi Giochi della gioventù: in particolare, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali, mediante l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù». Nel confermare, per i primi tre anni della scuola primaria, l'impianto delineato dagli attuali Giochi della gioventù, come forma di «gioco-sport» rivolto all'intera classe e preordinato anche alla socializzazione e all'integrazione scolastica, il disegno di legge n. 567 prevede che, a partire dal quarto anno della scuola primaria, sia introdotto un nuovo sistema di cooperazione tra gli istituti scolastici, le federazioni sportive e il CONI, che consenta di inserire strutturalmente lo sport come attività extracurricolare scolastica e di favorire la diffusione della pratica sportiva anche per quelle discipline considerate, ad oggi, «minori». I nuovi Giochi della gioventù sono promossi e organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il disegno di legge stabilisce le condizioni e i requisiti di partecipazione da parte degli studenti e demanda a un regolamento del MIUR, adottato previa intesa con il CONI, la definizione dei criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili. I nuovi Giochi della gioventù si articolano in due sezioni: la prima sezione, denominata "Giovani in gioco", è riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è preordinata ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni; la seconda sezione, denominata "nuovi Giochi della gioventù", è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado ed è volta a una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria. L'organizzazione dei giochi è affidata a una Commissione organizzatrice nazionale, che coordina sull'intero territorio nazionale lo svolgimento delle competizioni, mentre a livello territoriale è prevista l'istituzione di apposite Commissioni organizzatrici regionali. Al termine della fase nazionale dei nuovi Giochi della gioventù avviene la consegna dei diplomi d'onore agli studenti iscritti al terzo anno della scuola

secondaria di primo grado che siano risultati vincitori nella propria disciplina, i quali sono ammessi di diritto alle selezioni per la partecipazione alle Olimpiadi della gioventù (YOG). In sede di prima attuazione si prevede una sperimentazione in una provincia per ciascuna regione; agli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge si provvede istituendo un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2018-2020.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 625, che si propone di introdurre percorsi di educazione motoria nella scuola primaria, istituendo, per le scuole statali del ciclo primario e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, il ruolo del personale docente di educazione motoria e fisica, al quale possono accedere, tramite concorso per titoli ed esami, i laureati in scienze delle attività motorie e sportive specializzati e i diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione motoria e fisica. Il ruolo in questione viene istituito e disciplinato nelle sue modalità attuative da un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si prevede di garantire l'educazione motoria e fisica per un minimo di due ore settimanali in ciascuna classe; negli istituti dove sono presenti studenti disabili che non hanno fatto richiesta di esonero è previsto lo svolgimento, prima dell'inizio dell'anno scolastico, di uno specifico corso di formazione, del periodo massimo di 10 ore, per gli insegnanti di educazione motoria e fisica, funzionale a insegnare le più efficaci metodologie d'insegnamento in considerazione delle esigenze presenti nelle loro rispettive classi.

Si prevede infine che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, sia revocata ogni iniziativa o convenzione con enti o organismi finalizzata alla valorizzazione dell'attività motoria e dell'educazione fisica nella scuola primaria e che comporti un costo per la finanza pubblica. I risparmi derivanti da tale revoca concorrono a sostenere i maggiori oneri conseguenti all'istituzione del nuovo ruolo di personale docente nella scuola primaria, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, cui il disegno di legge provvede anche mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il disegno di legge n. 646 mira a inserire nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria la figura del docente esperto in educazione motoria, che deve possedere l'abilitazione per le classi di insegnamento A-48, Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, e A-49, Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado, e deve aver partecipato allo specifico corso di qualificazione annuale, finalizzato all'acquisizione di competenze didattiche e pedagogiche relative all'insegnamento alle bambine e ai bambini in età compresa tra i tre e i dieci anni. Può altresì accedere al predetto ruolo il personale che abbia conseguito il diploma rilasciato da un Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o la laurea in scienze motorie, purché in possesso del titolo di studio che dà diritto all'accesso all'insegnamento dell'educazione motoria in uno qualsiasi dei gradi di scuola.

Il docente esperto avanza proposte per la progettazione educativa e partecipa agli organi collegiali. L'organizzazione delle attività motorie in orario curricolare è comunque definita sulla base di criteri di compresenza e contitolarità di tutti i docenti che operano nelle classi o nei gruppi di alunne e alunni coinvolti, secondo modelli finalizzati all'inclusione di tutti i bambini e le bambine, soprattutto di quelli in condizione di disagio, e alla ricerca di soluzioni motorie che valorizzino la diversità interindividuale. Si stabilisce poi che il docente esperto ha gli stessi obblighi di servizio dei docenti della scuola primaria e pari trattamento retributivo. La mobilità tra i diversi gradi e ordini di scuola è regolata dalla legge e dai contratti collettivi. Per coprire gli oneri, il disegno di legge si avvale del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Illustra infine il disegno di legge n. 1027, il quale, al pari di analoghi testi sulla stessa materia, istituisce nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria la figura del docente di educazione motoria e sportiva. Stabilisce inoltre che le modalità per l'insegnamento siano decise nel piano dell'offerta

formativa, purché siano garantite almeno due ore settimanali dall'età di 4 anni. Le scuole, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, possono stipulare accordi di rete e accordi con le università e le Federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Possono accedere al ruolo di docente di educazione motoria e sportiva i laureati in possesso di laurea magistrale in scienze motorie e sportive, o titoli equipollenti, nonché i laureati in possesso di laurea magistrale con abilitazione alla qualifica di tecnici federali conseguita nell'ambito del Sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNaQ). L'inquadramento economico del docente di educazione motoria e sportiva è lo stesso dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria. Sono previste norme specifiche per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, nell'ambito del Piano educativo individualizzato, nonché apposite linee guida sullo svolgimento dell'attività motoria e sportiva da parte degli alunni con disabilità, da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Anche in questo caso, come nel disegno di legge n. 646, la copertura grava sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Presidente conclude proponendo di congiungere l'esame dei disegni di legge n. 567, 625, 646 e 1027 ora illustrati a quello, già avviato, del disegno di legge n. 992; propone altresì di assumere sin d'ora a base dell'esame congiunto il disegno di legge n. 992, già approvato dalla Camera dei deputati.

Concorda la Commissione

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone, come convenuto prima dell'inizio della seduta, di convocare immediatamente un'ulteriore seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori. La seduta plenaria sarà contestualmente sospesa e riprenderà al termine, per comunicarne gli esiti.

Concorda la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

In quella sede si è convenuto di chiedere l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva, proposta dal senatore Verducci, sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, a svolgere un'indagine conoscitiva, proposta dal senatore Cangini, sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, nonché il deferimento, ai sensi dell'articolo 34, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, di due affari assegnati, proposti dalla senatrice Granato, su volontariato e professioni nei beni culturali e sugli esami di Stato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822-B**

"La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, si esprime, per quanto di competenza, in senso non ostativo".

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 74 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
74ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Vacca.

La seduta inizia alle ore 17,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte [\(n. 77\)](#)
(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 22 luglio 2014, n. 110. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

La relatrice [CORRADO](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario VACCA esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice, dichiarando la disponibilità del Governo a valutare attentamente le osservazioni e i rilievi in essa formulati.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) interviene esprimendo apprezzamento per il provvedimento in titolo, che valorizza le professionalità senza creare nuovi albi e quindi nuove barriere, e per i rilievi formulati dalla relatrice, che condivide. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Su proposta del relatore **BARBARO** (*L-SP-PSd'Az*) la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto nella seduta del 9 aprile, alle ore 14 di mercoledì 15 maggio.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri il relatore Marilotti ha svolto la relazione illustrativa e ha presentato una proposta di parere favorevole, con una osservazione, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta, sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

Il senatore **VERDUCCI** (*PD*) ringrazia, in primo luogo, il relatore per l'ampia relazione svolta. Il documento in titolo dà conto del lavoro svolto negli anni passati, sulla base della programmazione 2014-2020, registrando avanzamenti molto positivi. Condivide convintamente l'osservazione formulata nella proposta di parere del relatore e sottolinea la valenza strategica e l'impatto rilevantisimo che avrà il progetto di infrastruttura europea interferometro per lo studio delle onde gravitazionali denominata *Einstein Telescope* (*E.T.*) per la ricerca in Italia. Nell'auspicare che tale infrastruttura possa quindi essere realizzata in Italia, chiede al relatore di riformulare l'osservazione contenuta nella sua proposta di parere sostituendo le parole: "tra i possibili progetti nell'ambito della ricerca scientifica" con le seguenti: "tra i progetti più significativi nell'ambito della ricerca scientifica".

Accogliendo la richiesta del senatore Verducci, il relatore **MARILOTTI** (*M5S*) presenta una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato; sottolinea nuovamente la

grande importanza del progetto *Einstein Telescope (E.T.)*, la cui realizzazione in Italia non solo eviterebbe ulteriori fughe di cervelli, ma anzi consentirebbe di attrarre numerosi scienziati e ricercatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Spazio europeo della ricerca: far progredire insieme l'Europa della ricerca e dell'innovazione [\(COM\(2019\) 83 definitivo\)](#)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [MARILOTTI](#) (M5S) illustra la relazione biennale sui progressi compiuti nel Sistema europeo della ricerca (SER) con riferimento al periodo 2016-2018, presentata dalla Commissione europea, basata su alcuni indicatori che "misurano" lo stato di attuazione delle sei priorità del SER: maggiore efficacia nei sistemi nazionali di ricerca; cooperazione e concorrenza transnazionali; mercato del lavoro aperto per i ricercatori; parità di genere e integrazione di genere nella ricerca; circolazione, accesso e trasferimento delle conoscenze scientifiche, compreso l'accesso aperto; cooperazione internazionale.

Segnala come, in linea generale, la relazione rilevi che il ritmo di crescita degli indicatori ha registrato un rallentamento e che persistono ampie disparità tra i Paesi a livello sia di prestazione sia di tassi di crescita, come risulta dalla tabella 1 allegata. Gli Stati hanno elaborato piani di azione nazionale relativi al SER, che dovrebbero essere maggiormente coordinati e monitorati. La Commissione europea propone dunque un maggiore impegno per intensificare gli sforzi congiunti a tutti i livelli, una riforma dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione, un miglior funzionamento del SER. Per far ciò ha predisposto una serie di programmi per il prossimo periodo di finanziamento 2021-2027, uno strumento europeo per la realizzazione delle riforme e un pilastro dedicato al SER nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa".

Scendendo nel dettaglio, riferisce come, con riferimento alla priorità concernente una maggiore efficacia nei sistemi nazionali di ricerca, si rilevi un aumento del tasso di crescita annuo dell'eccellenza della ricerca, pari ad una media europea del 3,2 per cento, tuttavia in diminuzione rispetto al periodo 2010-2013. L'Italia in proposito registra un tasso di crescita dell'eccellenza della ricerca pari al 3,6 per cento. Secondo la Commissione occorrerebbe un coordinamento più efficace tra le strategie nazionali di ricerca e innovazione, un equilibrio più soddisfacente tra i finanziamenti stanziati su base competitiva e quelli "istituzionali" e maggiori investimenti in ricerca e sviluppo.

In tema di cooperazione e concorrenza transnazionali, pur valutando positivamente un tasso di crescita annuo del 3,9 per cento, la Commissione rileva un calo degli stanziamenti pubblici in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL in quasi tutti i Paesi. Si richiede peraltro un aumento della partecipazione attiva ai partenariati pubblico-pubblico, con conseguente monitoraggio e valutazione, migliorando anche le *governance* nazionali. In questo ambito, rientrano anche le infrastrutture di ricerca, indispensabili per la cooperazione e la concorrenza transnazionali, le quali sono state oggetto del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).

In ordine al mercato del lavoro aperto per i ricercatori, si è riscontrata una diminuzione delle offerte di lavoro pubblicate sul portale europeo EURAXESS, dedicato alla mobilità dei ricercatori, anche forse per l'uso di portali alternativi nazionali. Tuttavia vi è una crescita media annua della percentuale di

dottorandi che possiedono la cittadinanza di un altro Stato membro nonché della percentuale di ricercatori soddisfatti per processo di selezione nel proprio istituto di ricerca. Sussiste ancora un ampio divario tra i Paesi UE in termini di apertura del mercato del lavoro e di opportunità di sviluppo della carriera per i ricercatori.

Quanto alla parità di genere e all'integrazione di genere nella ricerca, la Relazione evidenzia un aumento, pari all'1 per cento all'anno, della percentuale di donne che occupano posti di ricerca di altissimo livello, sebbene con profonde differenze tra i Paesi e nonostante il persistere di una disparità di genere (anche in termini di divari retributivi e opportunità di carriera).

Relativamente alla circolazione, accesso e trasferimento delle conoscenze scientifiche, compreso l'accesso aperto, vi è molta disomogeneità nelle politiche a sostegno della circolazione delle conoscenze e si registra un calo nei finanziamenti provati a favore di università e istituti pubblici di ricerca. Sull'accesso aperto all'informazione scientifica si riscontrano passi in avanti, anche se con soluzioni variegiate e con una serie di ostacoli correlati al diritto d'autore, ai costi, alla riservatezza ecc.. Si ricorda che sono all'esame della 7ª Commissione i disegni di legge nn. 1146 e 647 sull'accesso aperto, finalizzati ad allineare la normativa italiana alle previsioni e alle tempistiche della raccomandazione della Commissione europea del 2012. Sulla gestione dei dati della ricerca, occorre una migliore armonizzazione tra i Paesi.

Da ultimo, riguardo alla cooperazione internazionale, sono aumentate le copubblicazioni con Paesi non appartenenti al SER, e si sono diversificati gli strumenti di cooperazione internazionale (dagli accordi bilaterali, all'istituzione di centri di ricerca, alle strategie per l'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia). Resta tuttavia una criticità nell'insufficienza di risorse umane e finanziarie da dedicare all'istituzione e alla gestione di partenariati internazionali.

Si apre il dibattito.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) interviene sottolineando il ruolo strategico del Sistema europeo della ricerca (SER). La Relazione in titolo riporta i risultati del monitoraggio dei principali indicatori del SER, alla luce del quale si può misurare il contributo di ciascuno Stato membro al Sistema stesso. Da tale monitoraggio emergono i significativi passi avanti compiuti dall'Italia, anche rispetto ad altri Stati membri, e le sinergie realizzate con il sistema universitario e il sistema dell'industria e della manifattura, preziose per la competitività del Paese oltre che per quella dell'Unione. Permangono tuttavia ragioni di preoccupazione per le persistenti difficoltà nel creare un mercato aperto per i ricercatori, che egli ritiene cruciale per assicurare un tasso di crescita positivo per lo spazio europeo della ricerca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(920-B) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato. Segnala in primo luogo le modifiche - di carattere formale - apportate all'articolo 1 nella parte in cui prevede l'applicabilità delle disposizioni sul "Nucleo della concretezza" agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di

verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. Nel corso dell'esame presso la Camera, si è disposto che il personale docente ed educativo è escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo in esame, mentre i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione. La valutazione sottesa a tale modifica, è che, da un lato, il fenomeno dell'assenteismo tra i docenti è poco diffuso stante la necessità di prevedere supplenze, e, dall'altro, i dirigenti scolastici sono spesso impegnati su più sedi e hanno contatti anche con altri soggetti esterni alla scuola.

Richiama infine le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici, di procedure per le assunzioni, di concorsi pubblici e di personale in disponibilità e assunzioni delle categorie protette; resta ferma per i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore. Precisa che per il 2019, le Università - come anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali - in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Si apre il dibattito.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) manifesta apprezzamento per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in particolare per quella che, correggendo la norma in materia di contrasto dell'assenteismo mediante l'utilizzo di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, ha escluso il personale docente ed educativo dal suo ambito di applicazione, come peraltro suggerito nel corso dell'esame in prima lettura in Senato. Esprime tuttavia contrarietà per la mancata esclusione dall'ambito di applicazione di tali norme dei dirigenti scolastici, segnalando che questi possono prestare servizio in istituti con più sedi e che frequentemente svolgono attività fuori sede, anche presso uffici di altre amministrazioni. Chiede pertanto al relatore di formulare, nella sua proposta di parere, una condizione volta a richiedere di integrare l'articolo 2, comma 4 del disegno di legge in titolo prevedendo anche per i dirigenti scolastici l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

Si unisce la senatrice [IORI](#) (PD).

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) sottolinea l'esigenza di riconoscere la specificità del ruolo dei dirigenti scolastici e delle modalità di svolgimento della loro attività di servizio; ricorda che la sua parte politica ha presentato proposte emendative proprio a tale scopo e invita pertanto il relatore a formulare un'osservazione al riguardo.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione. Si dichiara disponibile a formulare una proposta di parere con un'osservazione che raccolga le sollecitazioni emerse nel dibattito. Chiede, a tal fine, di sospendere brevemente la seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, riprende alle ore 18,45.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una

osservazione, pubblicata in allegato.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, ritiene che l'osservazione formulata sia troppo blanda per poter orientare l'attività emendativa della Commissione di merito. Dichiaro pertanto il voto contrario del suo Gruppo, auspicando l'approvazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo in sede referente, che saranno ripresentati per la discussione in Assemblea e che si augura saranno votati anche dai senatori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 18,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premesse che:

- l'articolo 2 della legge n. 110 del 2014 dispone l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei determinati requisiti;
- la legge n. 110 non ha esaurito tutte le professioni che hanno a che fare con il Ministero per i beni culturali, essendo escluse ad esempio le professioni museali e la figura professionale del paleontologo;

rilevato che:

- l'articolo 1 disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione in elenchi nazionali dei 7 professionisti dei beni culturali nonché la modalità di tenuta degli elenchi stessi,
- l'articolo 2 stabilisce che, entro novanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto, la Direzione generale Educazione e ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali pubblica sul sito istituzionale del Dicastero i "bandi permanenti" per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei profili,
- l'articolo 3 detta i requisiti per l'iscrizione agli elenchi;

considerato che l'articolo 4 prevede che gli interessati, in possesso dei requisiti (di titoli e esperienza professionale) procedono all'iscrizione in via telematica, compilando il modulo riferito al profilo e alla fascia di interesse. Se in possesso di più requisiti, gli interessati possono iscriversi in più elenchi. L'interessato fornisce quindi una serie di dichiarazioni, anche in autocertificazione se relativa a certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione. Se le attività sono state svolte dal candidato in forza di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione da un altro soggetto, spetta a quest'ultimo certificare la durata e i contenuti dell'attività stessa. La documentazione può essere anche sostituita da una certificazione rilasciata dalle associazioni di cui alla legge n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate;

osservato che l'articolo 5 dispone che il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero spetta alle università per i titoli accademici e al MIUR per i dottorati e deve essere documentato a cura dell'interessato all'iscrizione negli elenchi, mentre l'esperienza professionale

conseguita all'estero dovrà essere certificata dall'ente pubblico o dall'ente di ricerca presso cui è stata svolta;

tenuto conto che, in base all'articolo 6, viene svolta una verifica dei titoli e della completezza e correttezza della documentazione presentata ad opera di una Commissione di verifica, prevista dal successivo articolo 7;

considerato altresì che:

- in base all'articolo 8 gli elenchi, suddivisi nelle tre fasce, sono pubblici e consultabili nel sito del Ministero;
- secondo l'articolo 9, gli elenchi non costituiscono albi professionali, l'assenza di professionisti dagli elenchi non preclude loro l'esercizio della professione e l'indicazione di requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dallo schema di decreto;
- in virtù dell'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero istituisce una Commissione paritetica con funzione consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del decreto stesso, proponendo eventualmente integrazioni o modifiche alla normativa;
- l'articolo 11 disciplina le modalità di trattamento dei dati personali, indica nel Direttore generale competente il responsabile del trattamento ed elenca i diritti degli interessati in base al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018;
- l'articolo 12 disciplina il responsabile del procedimento;

esaminati gli 8 allegati che costituiscono parte integrante del decreto, di cui 7 relativi ai diversi profili professionali previsti e uno (All. 8) contenente il modello di certificazione per le associazioni professionali nel caso siano queste ultime a certificare la documentazione che l'interessato è chiamato a produrre;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento all'articolo 3, comma 5, andrebbe chiarito che la valutazione delle cumulabilità dei titoli spetta alla Commissione di verifica di cui all'articolo 7, e che l'oggetto di tale valutazione riguarderà i titoli di laurea obsoleti o *post lauream* di livello inferiore a quelli richiesti;
2. con riferimento all'articolo 4, nel sottolineare che le associazioni professionali possono rilasciare attestazioni, non certificazioni, si rilevano lacune circa le modalità e i tempi con cui dette associazioni possono attestare i requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi;
3. con riferimento all'articolo 5, comma 3, si prende atto che l'istruttoria sulla verifica dei titoli esteri, riconosciuti dalle università o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
4. , è svolta dalla Commissione di cui all'articolo 7; occorrerebbe dunque citare tale compito (previsto dall'articolo 5) tra quelli della Commissione di verifica citati all'articolo 7, comma 1;
5. con riferimento all'articolo 6, si reputa necessario un chiarimento in merito alle conseguenze connesse alla verifica di motivi ostativi all'iscrizione, in quanto in base al comma 3 sembra applicarsi la fattispecie dell'iscrizione ad una fascia inferiore, di cui al comma 5;
6. con riferimento all'articolo 7, non è indicato un termine entro cui sarà nominata la Commissione di verifica;
7. con riferimento all'articolo 10, andrebbe specificato a quale organo spetti la nomina della Commissione paritetica;
8. con particolare riferimento all'Allegato 2, sulla professione dell'archeologo, in ordine alla III fascia si ritiene che, poiché per la brevità e l'eterogeneità dell'esperienza formativa accumulata, i laureati triennali in discipline afferenti i beni culturali - non esiste, infatti, una facoltà di archeologia -

non possono ancora dare garanzie di professionalità adeguate alla delicatezza dei compiti dell'archeologo, il loro agire "sotto coordinamento" (s'intende di un secondo professionista, con titoli ed esperienza di livello superiore) debba essere ribadito quale principio imprescindibile;

9. si invita, inoltre, ad un ulteriore approfondimento circa le materie di studio identificate come conoscenze proprie dell'attività caratterizzante, tenendo in debito conto il fatto che le lauree quadriennali non prevedevano, ad esempio, per l'archeologo, la conoscenza certificata di livello B 2 di due lingue ufficiali dell'Unione europea, né quella della normativa sulla privacy, né di "linguaggi di interrogazione, di protocolli di comunicazione e gestione".

10. con particolare riguardo all'Allegato 3, sulla professione di archivista, si invita a valutare l'opportunità di sanare l'errore materiale evidentemente verificatosi e di ampliare l'ambito delle competenze richieste includendo così anche i profili dotati delle conoscenze informatiche, stante il processo di digitalizzazione del patrimonio archivistico.

Infine, si invita caldamente il Governo a sostenere le opportune iniziative legislative volte ad includere nel sistema degli elenchi, e nel più breve tempo possibile, anche altre professioni ad oggi non inserite (paleontologo, mediatore museale, manager del patrimonio culturale, musicologo, ecc.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

apprezzate, in tema di ricerca, le principali azioni promosse nel 2018 all'interno del Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020 e rilevato che l'Italia ha partecipato attivamente ai negoziati sul pacchetto legislativo *Horizon Europe*, che rappresenta il nuovo Programma quadro di ricerca, sul quale si è raggiunto un accordo provvisorio;

preso atto che, quanto al PON Ricerca e innovazione 2014-2020, nel 2018 si è concluso l'*iter* di designazione formale delle autorità del Programma; che, in merito al PON Istruzione terziaria e ambiti coerenti con la SNSI, è stato formalizzato un accordo con la Banca europea di investimenti (BEI) per la creazione di un nuovo strumento finanziario per la formazione terziaria, destinato agli studenti universitari; che, in ordine alle misure a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è in stato di avanzamento il bando per i progetti di ricerca industriale, e proseguiranno le ulteriori procedure aperte; che sarà inoltre prevista una linea di ricerca sul patrimonio culturale ed è stata supportata la ricerca europea nel settore agricolo;

preso atto con favore che il Governo italiano ha inoltre contribuito alla definizione del prossimo programma spaziale dell'Unione, ha implementato il Piano strategico *space economy*, tra cui è in fase avanzata il settore delle telecomunicazioni satellitari e ha inoltre collaborato con la *European Space Agency* (ESA) e con le più importanti Agenzie spaziali del mondo;

considerati, in tema di istruzione, gioventù e sport, i risultati del lavoro di negoziazione nel processo "Istruzione e Formazione 2020" e le azioni intraprese nell'ambito dei Fondi strutturali e del PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020";

preso atto che, all'interno del Programma Erasmus +, in corso di revisione con la proposta della Commissione europea per gli anni 2021- 2027, l'Italia resta ai primi posti per beneficiari e numero di soggetti coinvolti e che sono stati stanziati cofinanziamenti nazionali, in aggiunta alle risorse europee, per la mobilità e per il partenariato strategico per l'innovazione;

considerate le priorità di azione in materia di università perseguite nel 2018 evidenziate dalla Relazione;

valutato positivamente l'avvio, nel settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di un concorso per titoli per le graduatorie nazionali dei docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi a tempo determinato e indeterminato e preso atto del permanere di alcune difficoltà nel riconoscimento dei titoli nel comparto AFAM e dell'obiettivo, fissato dalla Commissione europea per

il 2025, di assicurare il mutuo riconoscimento automatico dei titoli della formazione superiore e dei titoli di scuola secondaria superiore e delle qualifiche formative e dei periodi di studio all'estero, avviando, a valere sui fondi Erasmus +, un'iniziativa sperimentale di "alleanza di università", che dovrebbe assicurare la nascita di "titoli universitari europei"; valutata positivamente la costituzione della nuova "Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore", quale *database* unico per i laureati e diplomati dell'istruzione terziaria, comprendendo gli studenti degli Istituti tecnici superiori (ITS), delle scuole superiori per Mediatori Linguistici (SSML), e la decisione dell'Italia di far ricorso alla tecnologia *Blockchain* nell'ambito della valutazione e del riconoscimento dei titoli, con lo scopo di favorire la libera circolazione di studenti, laureati e professionisti tra i Paesi dell'Unione, garantire la trasparenza, autenticità, leggibilità e comparabilità dei titoli in ambito internazionale e promuovere il riconoscimento automatico e la portabilità dei titoli di studio; considerato che, in merito alle politiche per lo sport, la Relazione sottolinea come lo sport sarà potenziato all'interno del nuovo programma "Erasmus +" (2021-2027); considerati altresì i contenuti della "Nuova agenda europea per la cultura", presentata dalla Commissione europea a maggio 2018, le Conclusioni sul Piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2018/C 460/10) adottate dal Consiglio UE Cultura nel novembre 2018 e il nuovo programma "Europa creativa (2021-2027)", che registra un incremento della dotazione finanziaria, una maggiore attenzione alla circolazione transfrontaliera delle opere culturali e creative europee, un'azione dedicata alla mobilità degli artisti e dei professionisti culturali e creativi e alcune azioni settoriali specifiche per il sostegno ai settori della musica, librario ed editoriale, dell'architettura e del patrimonio culturale e ad altri settori (*design*, moda, turismo culturale), nonché misure di supporto all'industria musicale; apprezzati i risultati dell'Anno europeo del patrimonio culturale (Decisione (UE) 2017/864), tenutosi nel 2018;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a segnalare l'esigenza di valorizzare, tra i progetti più significativi nell'ambito della ricerca scientifica, l'infrastruttura europea interferometro per lo studio delle onde gravitazionali denominata *Einstein Telescope*, anche in considerazione dell'indicazione dell'*ex miniera* SOS Enattos di Lula (Nuoro) tra i siti individuati in Europa per lo studio delle onde gravitazionali, ritenuta idonea per le sue caratteristiche.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920-B

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo,

rilevato che l'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

preso atto con favore che, nel corso dell'esame presso la Camera, si è disposto che il personale docente ed educativo è escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo in esame, mentre i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

condivisa la valutazione sottesa a tale modifica, che, da un lato, il fenomeno dell'assenteismo tra i docenti è poco diffuso stante la necessità di prevedere supplenze, e, dall'altro, i dirigenti scolastici sono spesso impegnati su più sedi e hanno contatti anche con altri soggetti esterni alla scuola;

considerato altresì che l'articolo 3, nei commi da 1 a 10, interviene in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali, di procedure per le assunzioni, di concorsi pubblici e di personale in disponibilità e di assunzioni delle categorie protette;

tenuto conto in particolare che, secondo il comma 1, a decorrere dal 2019, le suddette amministrazioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che resta ferma per il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore;

osservato comunque che, per il 2019, le università - come anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali - non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 2, si invita a valutare l'opportunità di prevedere che le modalità di verifica dell'accesso dei dirigenti scolastici siano correlate alla specifica tipologia della prestazione lavorativa.

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 80 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
80ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Manfred Spitzer.*

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

La relatrice **GRANATO** (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione della legge cosiddetta "Buona scuola", n. 107 del 2015.

Come riferisce la relazione governativa, con lo schema di decreto legislativo si intende "rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione" del decreto legislativo n. 66 del 2017, nonché "assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità" e garantire supporto alle scuole nella realizzazione dell'inclusione. Dopo aver ricordato le criticità riscontrate e gli obiettivi specifici dell'intervento correttivo, illustra i contenuti dello schema in titolo soffermandosi sull'introduzione del principio "dell'accomodamento ragionevole", sulle modifiche concernenti il profilo professionale dei collaboratori scolastici, nonché sulle modifiche alla disciplina relativa all'accertamento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva e al profilo di funzionamento. Riferisce quindi in merito alle modifiche della procedura di definizione del Progetto individuale, a quelle concernenti il Piano educativo individualizzato (PEI), che si prevede venga elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, istituito presso ciascuna scuola e a quelle che riguardano il Piano per l'inclusione.

Lo schema di decreto legislativo disciplina i Gruppi per l'inclusione scolastica: le modifiche riguardano i Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), costituiti per ciascun ambito territoriale provinciale o a livello delle città metropolitane maggiori, e i Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI). Presso ogni scuola sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, al fine di definire il PEI e di verificare il processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno. Viene inoltre modificata la procedura per la richiesta complessiva di posti di sostegno e si dispone in merito alla formazione dei docenti per il sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Per favorire la continuità del progetto didattico, si stabilisce che, per i posti di sostegno, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico (requisito non presente a legislazione vigente) ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo.

Richiama infine le norme sull'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sull'istruzione domiciliare, nonché quelle in tema di decorrenze e le norme transitorie.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Spazio europeo della ricerca: far progredire insieme l'Europa della ricerca e dell'innovazione [\(COM\(2019\) 83 definitivo\)](#)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 15*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore [MARILOTTI](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di risoluzione favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento della presenza del prescritto numero legale, la proposta di risoluzione del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 7 emendamenti al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*

(753) PITTONI ed altri. - *Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti*

(880) Loredana DE PETRIS. - *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, da ultimo rinviata nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di differire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 763, assunto a base della discussione congiunta, che era stato riaperto nella seduta del 6 giugno, alle ore 14 di mercoledì 19 giugno.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1146) Deputati GALLO ed altri. - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 9 emendamenti al disegno di legge n. 1146, assunto a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(233) Nadia GINETTI ed altri. - *Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"*

(303) Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - *Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria*

(610) Barbara FLORIDIA ed altri. - *Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva*

e responsabile e strumenti di democrazia diretta

(796) ROMEO ed altri. - *Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta*

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - *Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"*

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **RUFA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra i disegni di legge in titolo. Ricorda preliminarmente l'attuale disciplina che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ha previsto iniziative di sensibilizzazione e di formazione del personale al fine di favorire l'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Si sofferma quindi, in primo luogo, sul disegno di legge n. 1264, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato risultante dall'abbinamento di numerose proposte legislative, che prevede l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia. Tale insegnamento, attivato a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, è oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi; per tale insegnamento l'orario non può essere inferiore a 33 ore annue - prevedendosi un'ora a settimana - nel monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. A un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è affidata la definizione di linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, sono promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva ed è inclusa l'educazione alla cittadinanza digitale.

Dopo aver riferito sulle restanti disposizioni, passa a illustrare gli altri disegni di legge, sottoscritti dalle diverse forze politiche.

Illustra il disegno di legge n. 233, che inserisce una nuova materia di insegnamento, denominata "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea", esclusivamente nel secondo ciclo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge; il disegno di legge n. 303, che inserisce l'insegnamento obbligatorio dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nelle scuole primarie e secondarie; il disegno di legge n. 610, che introduce l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, con un monte ore mensile non inferiore a quattro - prevedendo un'ora a settimana - indipendente e autonomo; il disegno di legge n. 796, che prevede l'introduzione dell'educazione civica come disciplina curricolare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con un monte ore annuale di 33 ore, la partecipazione degli studenti negli organi collegiali e la valutazione del comportamento; il disegno di legge n. 863 il quale mira al potenziamento dell'insegnamento già esistente di Cittadinanza e Costituzione, che diventa oggetto di autonoma valutazione in sede di scrutinio.

Riferisce infine sulla petizione in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*M5S*), nel manifestare apprezzamento per le iniziative in titolo, ricorda come nelle ore dedicate all'educazione civica, affidate a docenti di storia, abbia trovato spazio lo studio delle storie locali, che risponde a un'esigenza assai sentita sul territorio nazionale; manifesta la preoccupazione che tale opportunità possa venire meno, in mancanza di un esplicito richiamo nel testo normativo, che egli quindi auspica.

Il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) si unisce alle considerazioni svolte dal senatore Marilotti; manifesta poi le proprie perplessità per il riferimento, a suo giudizio troppo insistito, all'educazione alla cittadinanza europea, paventando il rischio che l'accento su tale ambito di insegnamento finisca paradossalmente per allontanare gli studenti dai temi concernenti l'Unione europea.

Ha quindi la parola la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*), la quale auspica si possano correggere, nel corso della seconda lettura, le criticità a suo avviso presenti del testo approvato dalla Camera dei deputati; si riferisce, in particolare al superamento della previsione originaria di un'ora aggiuntiva per lo studio della materia e alla mancanza di indicazioni circa gli strumenti considerati utili a diffondere non solo la conoscenza delle norme bensì l'esercizio delle competenze, segnalando l'opportunità di valorizzare le migliori esperienze già in essere.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritiene che vi sia una generale condivisione sull'opportunità di introdurre l'insegnamento dell'educazione civica, ma che vi siano proposte diverse circa le modalità con le quali realizzare tale obiettivo; egli teme si possa incorrere in un eccesso valutativo, che dovrebbe invece essere evitato: l'educazione alla cittadinanza non dovrebbe infatti essere orientata al mero conseguimento di una votazione, in un'ottica ormai superata e riduttiva.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 6 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per l'indagine conoscitiva che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento: audizione del professor Manfred Spitzer, neuropsichiatra

Il [PRESIDENTE](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola il professor SPITZER, che svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori [CANGINI](#) (FI-BP), [RAMPI](#) (PD), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [MARILOTTI](#) (M5S) e Orietta [VANIN](#) (M5S).

Risponde il professor SPITZER.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Spitzer e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 83 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 15)**

La 7a Commissione,

esaminata la relazione biennale sui progressi compiuti nel Sistema europeo della ricerca (SER) con riferimento al periodo 2016-2018, basata su alcuni indicatori che "misurano" lo stato di attuazione delle seguenti sei priorità del SER:

1. maggiore efficacia nei sistemi nazionali di ricerca;
2. cooperazione e concorrenza transnazionali;
3. mercato del lavoro aperto per i ricercatori;
4. parità di genere e integrazione di genere nella ricerca;
5. circolazione, accesso e trasferimento delle conoscenze scientifiche, compreso l'accesso aperto;
6. cooperazione internazionale;

considerato che il ritmo di crescita degli indicatori ha registrato un rallentamento e che persistono

ampie disparità tra i Paesi a livello sia di prestazione sia di tassi di crescita, come risulta dalla tabella 1 allegata alla relazione;

tenuto conto che gli Stati membri hanno elaborato piani di azione nazionale relativi al SER, che dovrebbero essere maggiormente coordinati e monitorati, e che la Commissione europea propone dunque un maggiore impegno per intensificare gli sforzi congiunti a tutti i livelli, una riforma dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione, un miglior funzionamento del SER;

apprezzata la predisposizione di una serie di programmi per il prossimo periodo di finanziamento 2021-2027, di uno strumento europeo per la realizzazione delle riforme e di un pilastro dedicato al SER nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa";

con riferimento alla priorità n. 1, rilevati:

- un aumento del tasso di crescita annuo dell'eccellenza della ricerca, pari ad una media europea del 3,2 per cento, tuttavia in diminuzione rispetto al periodo 2010-2013, con un tasso di crescita dell'eccellenza della ricerca pari al 3,6 per cento in Italia;
- la necessità, secondo la Commissione, di un coordinamento più efficace tra le strategie nazionali di ricerca e innovazione, di un equilibrio più soddisfacente tra i finanziamenti stanziati su base competitiva e quelli "istituzionali" e di maggiori investimenti in ricerca e sviluppo;

sulla priorità n. 2, registrato un calo degli stanziamenti pubblici in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL in quasi tutti i Paesi, benché vi sia un tasso di crescita annuo del 3,9 per cento, tale per cui risulta necessario un aumento della partecipazione attiva ai partenariati pubblico-pubblico, con conseguente monitoraggio e valutazione, migliorando anche le *governance* nazionali;

in ordine alla priorità n. 3, riscontrati:

- una diminuzione delle offerte di lavoro pubblicate sul portale europeo EURAXESS, dedicato alla mobilità dei ricercatori, anche forse per l'uso di portali alternativi nazionali;
- una crescita media annua della percentuale di dottorandi che possiedono la cittadinanza di un altro Stato membro nonché della percentuale di ricercatori soddisfatti per il processo di selezione nel proprio istituto di ricerca;
- un ampio divario tra i Paesi UE in termini di apertura del mercato del lavoro e di opportunità di sviluppo della carriera per i ricercatori;

quanto alla priorità n. 4, evidenziato un aumento, pari all'1 per cento all'anno, della percentuale di donne che occupano posti di ricerca di altissimo livello, sebbene con profonde differenze tra i Paesi e nonostante il persistere di una disparità di genere anche in termini di divari retributivi e opportunità di carriera;

riguardo alla priorità n. 5, rilevati la disomogeneità nelle politiche a sostegno della circolazione delle conoscenze e un calo nei finanziamenti privati a favore di università e istituti pubblici di ricerca;

relativamente alla priorità n. 6, considerati l'aumento delle copubblicazioni con Paesi non appartenenti al SER e la diversificazione degli strumenti di cooperazione internazionale - dagli accordi bilaterali, all'istituzione di centri di ricerca, alle strategie per l'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia- sebbene permanga una criticità nell'insufficienza di risorse umane e finanziarie da dedicare all'istituzione e alla gestione di partenariati internazionali;

formula una risoluzione favorevole, segnalando che sull'accesso aperto all'informazione scientifica, date le molteplici soluzioni adottate dai diversi Paesi e gli ostacoli correlati fra l'altro al diritto d'autore, ai costi e alla riservatezza, l'Italia sta definendo una nuova disciplina con i disegni di legge AS nn.

1146 e 647, finalizzati ad allineare la normativa italiana alle previsioni e alle tempistiche della raccomandazione della Commissione europea del 2012.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [992](#)

Art. 1

1.1

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: " strumento di apprendimento cognitivo," inserire le seguenti: "di socializzazione, rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri, coesione e integrazione sociale e tutela dell'infanzia," .

1.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

"font-size:12px">Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure titolo di studio equiparato alle predette ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2012, n. 44;"

1.3

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "a soggetti" inserire le seguenti: "che svolgano e che abbiano svolto attività di formazione in servizio e aggiornamento degli insegnanti, con specifico riferimento al valore educativo dell'attività motoria e che siano".

1.4

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: "laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive»" con le seguenti: "conseguimento di 60 CFU erogati presso i corsi di laurea nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»".

1.5

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

"2-bis) abilitazione all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialista, con una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

1.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) definire lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria con apposita sequenza contrattuale da attivarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge;"

1.7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) prevedere che il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti."

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1146](#)

Art. 1

1.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «di cui al primo periodo», inserire le seguenti: «, corredate di licenza d'uso aperta, che ne autorizzi la copia, la modifica e la condivisione,».

1.2

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b) e al comma 2, capoverso «Art. 42-bis», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «dodici mesi» e «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.3

[Rampi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.4

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e per i contratti già in essere, alla conclusione dei termini contrattuali previsti dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 2 è sostituito dai seguenti:».

1.5

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 2 è sostituito dai seguenti:».

1.6

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, prima delle parole: «Al fine di ottimizzare» premettere i seguenti periodi: «È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Tavolo tecnico per l'Open Access. Il Tavolo è costituito dalle associazioni di categoria rappresentative della comunità editoriale e scientifica, dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Il Tavolo tecnico provvede, in particolare, all'emanazione del parere di cui al presente

comma. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 3, nell'alinea, dopo le parole: «e le attività culturali» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere del Tavolo di cui al periodo precedente».

1.7

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «della ricerca,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria rappresentative della comunità editoriale e scientifica,»;*

b) *dopo le parole: «attività culturali,» inserire le seguenti: «, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze».*

1.8

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per promuovere la diffusione dell'informazione scientifica e culturale in modo da favorire l'integrazione delle iniziative attuate da pubbliche amministrazioni con le iniziative a favore della scienza aperta promosse e attuate in ambito nazionale, europeo e internazionale;».

1.9

[Rampi](#)

Sopprimere il comma 2.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1100](#)

Art. 1

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

1.2

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

1.3

[Iannone](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

1-bis. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95."

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

1.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e quota parte dei maggiori risparmi, fino a un limite massimo di 1.000 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sono soppresse le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli e 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici).

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1-quater. Le disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in

corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. 1-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*ter*.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole. "a carico della finanza pubblica" aggiungere le seguenti: "salvo quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies".

1.5

Lonardo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nelle modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 1 sono garantite le risorse necessarie alla progettazione e agli studi di fattibilità degli stessi.»

1.0.1

Iannone

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere sui finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione ad uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.»

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 96 (pom.) del 24/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019
96^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che il ministro Bonisoli ha confermato la propria disponibilità a intervenire in audizione dinanzi alle Commissioni congiunte 7a del Senato e VII della Camera martedì 17 settembre, in orario antimeridiano, in materia di riforma del FUS e martedì 24 settembre, in orario antimeridiano, in materia di organizzazione del MIBAC, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Comunica inoltre che è stato assegnato in sede consultiva su atti del Governo lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019 (atto del Governo n. 100); poiché il termine per esprimere il parere scade il 22 agosto, considerati gli argomenti all'ordine del giorno della Commissione e l'ormai prossima interruzione dei lavori parlamentari nel mese di agosto, propone di esaminare tale schema alla ripresa dei lavori a settembre, sempre che il Sottosegretario confermi la disponibilità del Governo ad attendere il parere anche oltre il termine, come anticipato per le vie brevi.

Il sottosegretario GIULIANO conferma la disponibilità del Governo ad attendere il parere oltre il termine.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di avviare l'esame dell'atto a settembre, per esprimere il parere, auspicabilmente entro il 18 settembre.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore Barbaro ha presentato un nuovo testo per il disegno di legge n. 992, assunto come testo base dell'esame congiunto nella seduta del 9 aprile scorso, pubblicato in allegato, che riprende con una limitata modifica il testo già condiviso informalmente con tutti i Gruppi parlamentari nelle scorse settimane. Tenuto conto di ciò, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al nuovo testo del relatore alle ore 11 di domani, giovedì 25 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"

(303) Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria

(610) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta

(796) ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"

(1031) Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri i senatori Vanna Iori, Simona Flavia Malpezzi, Rampi, Verducci, Cangini, Lanièce e Iannone hanno richiesto la rimessione alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento dei disegni di legge nn. 1264 e connessi, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica. Propone di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi compresa l'acquisizione dei pareri.

Su richiesta della senatrice **IORI (PD)**, la Commissione conviene di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente di illustrazione dei disegni di legge in titolo, di discussione generale e adozione come testo base del disegno di legge n. 1264, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti e i pareri finora acquisiti. Si conviene di proseguire l'esame congiunto a partire dalla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti medesimi, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 luglio scorso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati circa 300 emendamenti 24 ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Su proposta della senatrice **GRANATO (M5S)** la Commissione conviene di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. **992**

NT1

Il Relatore

Art. 1

(Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria)

1. Al fine di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» oppure laurea magistrale della classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure laurea magistrale della classe LM47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM 85-*bis* «Scienze della formazione primaria» unitamente a laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure a titolo di studio equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2012;

b) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;

c) prevedere, in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria, almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe, da coprire mediante l'incremento della dotazione organica dei docenti della scuola primaria, nel limite di spesa di cui all'articolo 2, nonché mediante la destinazione a tal fine e senza che ciò possa causare esuberi di personale, di quota parte dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107;

c-bis) prevedere che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte nelle classi quarte e quinte nell'anno scolastico 2021/2022, nelle classi terze, quarte e quinte nell'anno scolastico 2022/2023, nelle classi seconde, terze, quarte e quinte nell'anno scolastico 2023/2024, e che interessino tutte le classi a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;

c-ter) prevedere l'incremento della dotazione organica del personale collaboratore scolastico, in relazione a quello previsto per il personale docente ai sensi della lettera c), in misura pari a 500 posti, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2;

d) prevedere che, in presenza di alunni con disabilità il piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;

e) assicurare la coerenza delle disposizioni introdotte con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;

f) fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive o integrative del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati al citato comma 1 e con lo stesso procedimento di cui al comma 2.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 si provvede mediante utilizzo dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché nel limite di una maggiore spesa di personale docente e ATA, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, non superiore a 7,98 milioni nel 2021, 23,95 milioni nel 2022, 33,56 milioni di euro nel 2023, 52,78 milioni di euro nel 2024, 58,26 milioni di euro nel 2025, 69,22 milioni di euro nel 2026, 79,49 milioni nel 2027 e 100,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 7,98 milioni nel 2021, 23,95 milioni nel 2022, 33,56 milioni di euro nel 2023, 52,78 milioni di euro nel 2024, 58,26 milioni di euro nel 2025, 69,22 milioni di euro nel 2026, 79,49 milioni nel 2027 e 100,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede:

a) quanto a 4,85 milioni nel 2021 e 14,55 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 3,13 milioni di euro nel 2021, 9,40 milioni di euro nel 2022, 19,01

milioni di euro nel 2023, 38,23 milioni di euro nel 2024, 43,71 milioni di euro nel 2025, 54,67 milioni di euro nel 2026, 64,94 milioni di euro nel 2027 e 85,48 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 97 (pom.) del 25/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
97^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione le proposte di audizioni informali in merito al disegno di legge n. 1372 avanzate da parte dei vari Gruppi parlamentari.

La Commissione definisce quindi l'elenco delle audizioni, convenendo di concentrarne lo svolgimento nella giornata di martedì 30 luglio.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 9 emendamenti al nuovo testo per il disegno di legge n. 992 presentato ieri dal relatore Barbaro, pubblicati in allegato.

Il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la sostanziale e generale condivisione del nuovo testo da lui presentato da parte dei vari Gruppi parlamentari. Il disegno di legge approvato dalla Camera di deputati, derivante da un'iniziativa condivisibile del Gruppo di Forza Italia, prevedeva l'inserimento dell'educazione motoria nella scuola primaria - diversa dall'attività sportiva - in modo graduale e limitato: limitato infatti a un numero circoscritto di scuole e in via sperimentale, prevedendosi una valutazione dell'iniziativa nel corso degli anni. Il nuovo testo, considerato che sono state individuate le necessarie risorse, prevede l'estensione di tale insegnamento in via generalizzata a tutte le scuole e non più con carattere sperimentale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.8, con il quale si propone di integrare il testo del relatore prevedendo che il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria: si tratta di una norma della legge sulla Buona scuola già vigente e che non comporta ulteriori oneri. Illustra quindi l'emendamento 1.4, che consente a personale docente abilitato anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialista di essere utilizzato per le finalità perseguite dal disegno di legge in titolo: anche in questo caso si tratterebbe di una soluzione che non comporta ulteriori oneri, trattandosi di personale già in ruolo.

La senatrice [IORI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, che integra il testo del relatore inserendo tra le finalità riconosciute all'educazione motoria quella di strumento formativo, di relazione, di socializzazione, rispetto delle regole, di sé e degli altri nonché di integrazione sociale. Dà quindi conto dell'emendamento 1.5, che propone lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti, a suo giudizio particolarmente importante. Infine illustra l'emendamento 1.9, volto a garantire che all'attività motoria nella scuola primaria siano garantiti, anche gli idonei spazi per il loro svolgimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1264) *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"*

(303) *Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria*

(610) *Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta*

(796) *ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle*

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"

(1031) Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda nella seduta di martedì i disegni di legge in titolo sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento. Ricorda inoltre che nella seduta di ieri si è convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi compresa l'acquisizione dei pareri, fino alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Comunica che la Commissione bilancio ha espresso ieri un parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 1264.

Si passa alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si prevede che l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" sia impartito in modo trasversale, coinvolgendo tutti i docenti contitolari di ciascuna classe. Si prevede inoltre che tale insegnamento sia oggetto di autonoma valutazione, definita a livello collegiale in sede di scrutinio dai docenti medesimi. Altri emendamenti all'articolo 1 sono volti ad adeguare sotto il profilo lessicale al richiamo all'educazione alla Cittadinanza. Illustra infine l'emendamento 1.11, con il quale si propone di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado prevedendo che il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca promuova l'organizzazione e la frequenza di appositi corsi.

La senatrice **IORI** (PD) illustra l'emendamento 1.7, con il quale si conferisce rilievo alla memoria storica nell'ambito dell'educazione civica, sottolineando come sia difficile costruire un futuro di cittadinanza attiva senza valorizzare la memoria storica.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) illustra l'emendamento 2.18, con il quale si affida ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche il coordinamento dell'insegnamento della materia nelle scuole del secondo ciclo. L'emendamento 2.19 ribadisce che l'insegnamento dell'educazione civica è oggetto di autonoma valutazione, come già proposto con l'emendamento 1.1, e affida al Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche la definizione delle competenze da raggiungere, degli obiettivi di apprendimento e delle relative modalità di valutazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore **VERDUCCI** (PD) illustra l'emendamento 3.8, volto a valorizzare lo studio della storia d'Italia nel contesto geopolitico internazionale: a suo avviso, occorre promuovere la memoria storica, una prospettiva che si tende a rimuovere, con grave danno per la tenuta morale e civile del Paese. Alla valorizzazione dello studio della storia tutta la Commissione è peraltro molto sensibile, come è

dimostrato anche dal deferimento dell'affare assegnato n. 160, accogliendo l'iniziativa promossa dalla senatrice Segre. Conclude sottolineando come lo studio della storia in una prospettiva geopolitica internazionale costituisca uno strumento fondamentale per consentire agli studenti piena consapevolezza di quanto accade nel mondo e dei propri diritti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [IORI](#) (PD) illustra l'emendamento 4.5, una proposta presentata in testo pressoché identico anche da altri Gruppi di opposizione, volta a focalizzare lo studio dell'educazione civica non solo sugli aspetti organizzativi e istituzionali della Costituzione italiana, ma anche sui principi fondamentali della società democratica, sui diritti e doveri, sulla libertà e sui limiti, sul senso civico e sulla giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) illustra l'emendamento 5.0.1 volto a inserire l'educazione alla cittadinanza europea nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica: considera infatti particolarmente importante, per completare la formazione dei cittadini, lo studio e la conoscenza delle istituzioni dell'Unione Europea e del loro funzionamento, colmando così una lacuna a suo giudizio grave.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) condivide l'obiettivo perseguito con l'emendamento appena illustrato, ma paventa il rischio che esso finisca paradossalmente per alimentare lo spirito antieuropeo: egli ritiene infatti che il senso di appartenenza al progetto europeo possa essere suscitato, semmai, focalizzando l'educazione alla cittadinanza europea sugli elementi culturali, sui diritti, sui valori dell'Europa, piuttosto che sul funzionamento delle sue istituzioni.

Il senatore [MARILOTTI](#) (M5S) interviene in discussione sul complesso degli emendamenti finora esaminati, ricordando come i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle avesse presentato emendamenti al disegno di legge n. 1264, poi ritirati, in quanto sollecitati a consentire l'approvazione in via definitiva del testo già definito dalla Camera dei deputati. Si riserva di sottoporre all'Assemblea, eventualmente presentando un ordine del giorno, molti degli aspetti emersi dall'illustrazione degli emendamenti. In particolare, considera fondamentale il tema dell'educazione alla cittadinanza europea, per assicurare la quale occorre garantire un'idonea e specifica formazione dei docenti; lo studio della geopolitica costituisce, poi, un elemento cruciale al fine di rivitalizzare materie come la geografia, che dovrebbe essere arricchita con una prospettiva economica e sociale; conclude infine sottolineando l'importanza della valorizzazione della memoria storica, sottolineando come all'origine di tale percorso vi debba essere la conoscenza e lo studio della storia e del contesto locale.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [MALPEZZI](#) (PD) per chiedere di considerare la possibilità di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1264, poiché ritiene improbabile che possa essere realisticamente discusso in Assemblea prima della pausa estiva. Vengono meno quindi le ragioni per le quali il senatore Romeo aveva sollecitato il ritiro degli emendamenti: assai probabilmente non vi potrà essere infatti l'approvazione definitiva del testo prima della pausa estiva e l'inizio della sua applicazione con il nuovo anno scolastico. Auspica quindi che la Commissione non voglia assumersi la responsabilità di non correggere un testo, che invece richiede integrazioni, in nome di un'urgenza che ragionevolmente non sussiste.

La senatrice [FLORIDIA](#) (M5S) dichiara la propria contrarietà alla proposta ora avanzata dalla senatrice Malpezzi. Alcuni Gruppi di opposizione hanno spesso lamentato l'assenza di dibattito sui temi oggetto del disegno di legge numero 1264 e hanno sottolineato l'urgenza di intervenire: il silenzio a volte è ascolto e il suo Gruppo ha esercitato tale capacità di ascolto e compreso come si debba intervenire

tempestivamente per valorizzare un percorso di cittadinanza nelle scuole. Si dice consapevole che il testo approvato dalla Camera dei deputati non sia perfetto, ragione per la quale ha presentato ordini del giorno. Sottolinea tuttavia come la maggior parte dei temi che emergono dagli emendamenti presentati sono già contenuti nel disegno di legge. Rileva peraltro polemicamente come l'importanza dello studio della storia sia stato sottolineato da forze politiche, come Forza Italia, che a suo tempo ridussero le ore dedicate a tale materia. Proprio perché il disegno di legge non prevede ore aggiuntive per l'insegnamento dell'educazione civica non ha senso, a suo avviso, riempire di eccessivi contenuti - come proposto dagli emendamenti in discussione- l'insegnamento dell'educazione civica. Conclude auspicando che il testo possa essere approvato definitivamente consentendo così l'inizio di un percorso, da implementare semmai successivamente.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) non mette in dubbio la bontà delle intenzioni della senatrice Floridia, ma rimarca come non vi sia alcuna urgenza, non sussistendo alcun vuoto normativo. Quello che il disegno di legge numero 1264 prefigura è in realtà, a suo giudizio, una forzatura che rischia di aggiungere problemi anziché risolverne, tanto più perché non sono previste risorse aggiuntive. Lamenta la compressione dei tempi di esame da parte della Commissione, che non è stata messa nelle condizioni di poter modificare il disegno di legge. Invita il Presidente a difendere le prerogative della Commissione e sottolinea l'esigenza di assicurare al Senato il ruolo che gli spetta. Conclude sollecitando un serio e costruttivo confronto su un nucleo ristretto di emendamenti da approvare, auspicabilmente con la convergenza di tutti i Gruppi parlamentari, sottolineando come altrimenti il disegno di legge rischi di tradire le molte aspettative, cui peraltro aspiravano a rispondere anche gli altri disegni di legge il cui esame è connesso a quello approvato dalla Camera.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) contesta l'affermazione della senatrice Floridia secondo la quale tutti gli ambiti degli emendamenti illustrati sono già compresi nel disegno di legge numero 1264, il quale - se così fosse - sarebbe inutile. Peraltro si tratterebbe di ambiti privi di un minimo comune denominatore, che dovrebbero essere insegnati da docenti privi di una preparazione specificatamente mirata, in assenza di ore aggiuntive e di risorse. Stigmatizza la tendenza a legiferare sotto l'influenza di esigenze di comunicazione, approvando di testi imperfetti che rischiano di essere inefficaci.

La senatrice [FLORIDIA](#) (M5S) replica come sia proprio l'educazione civica il comune denominatore invocato; proprio perché non è previsto un incremento orario e considerata la pluralità di materie richiamate si prevede che l'educazione civica sia impartita in modo trasversale da una pluralità di docenti, nell'ambito del loro orario; ciò che il disegno di legge introduce è il coordinamento e la previsione di un progetto in cui inquadrare tale insegnamento. Si rammarica dei tempi ridotti per l'esame del disegno di legge numero 1264 da parte del Senato, ma ribadisce che considera preferibile approvare il testo e consentirne l'applicazione a partire da settembre piuttosto che perfezionarlo differendone l'operatività.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) manifesta stupore per le affermazioni della senatrice Floridia, osservando come l'educazione civica sia già presente nelle scuole. Ribadisce la bontà delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo e invita a integrare il disegno di legge almeno con la previsione della autonoma valutazione della materia.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la senatrice Iori ritira gli emendamenti 2.5 e 4.7.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire per illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 11, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) illustra l'emendamento 12.0.2 ricordando gli oltre 4.000 docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche attualmente presenti nell'organico dell'autonomia, che potrebbero essere utilizzati per gli scopi perseguiti al disegno di legge numero 1264.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) intervenendo sul complesso degli emendamenti chiede, in particolare al Gruppo PD, di indicare le principali modifiche da apportare, a loro giudizio, al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Rispondono polemicamente la senatrice [MALPEZZI](#) (PD), che rinvia al testo degli emendamenti presentati, e il senatore [VERDUCCI](#) (PD), che contesta la natura provocatoria dell'intervento del relatore.

Replica il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), assicurando che il suo intervento non aveva alcun intento provocatorio o offensivo e scusandosi, comunque, se così è risultato.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) prende atto della precisazione del relatore e lo ringrazia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge 1264.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono stati presentati 293 emendamenti e 24 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO AL DISEGNO DI LEGGE N. [992](#)

Art. 1

1.1

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole «strumento di apprendimento cognitivo,» inserire le seguenti: «formativo, relazionale, di socializzazione, rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri, coesione e integrazione sociale».

1.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure diploma conseguito presso gli *ex* Istituti superiori di educazione fisica, oppure titolo di studio equiparato ai predetti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2012, n. 44».

1.3

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire, le parole «laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive» con le seguenti: «conseguimento di 60 CFU erogati presso i corsi di laurea nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport».

1.4

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) abilitazione all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

1.5

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che all'inserimento curricolare dell'educazione motoria, oltre ai requisiti dei titoli di accesso, corrispondano attività di formazione in servizio e aggiornamento degli insegnanti, con specifico riferimento al valore educativo dell'attività motoria;».

1.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definire lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria con apposita sequenza contrattuale da attivarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) prevedere che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte nelle classi prime e seconde nell'anno scolastico 2021/2022, nelle classi prime, seconde e terze nell'anno scolastico 2022/2023, nelle classi prime, seconde, terze, quarte nell'anno scolastico 2023/2024, e che interessino tutte le classi a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;»

1.8

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo lettera c-ter) inserire la seguente:

« c-*quater*) prevedere che il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 13 luglio n. 107, sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti;».

1.9

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera e), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ferma restando, accanto ad attività e orari, anche gli spazi, ossia la presenza di palestre e luoghi idonei allo svolgimento delle attività motorie».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1372](#)

G/1372/1/7

[Iannone](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, specificando tra i principi e criteri direttivi il riordino della disciplina della mutualità;

nelle più importanti manifestazioni sportive a livello europeo la mutualità ha un ruolo fondamentale per la crescita dei movimenti e delle discipline sportive: ad esempio, la Bundesliga 1 tedesca conferisce il 20 per cento alla Bundesliga 2, la Premier League inglese e la Ligue francese tra il 10 per cento e il 19 per cento alla categoria cadetta, la Liga spagnola il 13,5 per cento dei diritti tv e il 40 per cento dei ricavi dal *marketing* associativo;

in Italia la quota di mutualità, stabilita dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, è ferma al 10 per cento da più dieci anni;

il decreto Melandri disciplina la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi degli sport professionistici a squadre, e cioè calcio e basket, e aveva determinato che la quota del 10 per cento fosse calcolata sulla base dei ricavi dai diritti audiovisivi sportivi ottenuti dalla Lega Calcio Serie A;

in forza di tale decreto, l'importo corrispondente alla quota del 10 per cento veniva distribuita attraverso una fondazione, di cui facevano parte i rappresentanti delle leghe del calcio e del basket, delle federazioni del calcio e del basket, e del CONI;

in forza della legge 1 dicembre 2016 n. 225, la fondazione è stata eliminata e la quota del 10 per cento è stata destinata, di fatto, alla Federazione Gioco Calcio, che la ridistribuisce alle proprie Leghe secondo specifiche finalità interne alla federazione;

stante la cannibalizzazione delle finestre espositive dal calcio di Serie A rispetto alle altre competizioni sportive inferiori del calcio e al basket, tale quota dovrebbe essere elevata quantomeno al 15 per cento;

la quota dovrebbe essere non solo finalizzata a sostenere i movimenti del calcio e del basket ma anche destinata a finanziare le attività di controllo e monitoraggio delle scommesse clandestine e a contrastare il fenomeno della ludopatia;

sarebbe utile che i sessanta milioni in più stimati a carico della Lega Calcio Serie A possano essere compensati da maggiori risorse, come potrebbero essere quelle derivanti dalla commercializzazione in via centralizzata dei diritti sulle scommesse sportive generate sulle proprie competizioni ovvero ripristinando la possibilità per le società sportive di poter utilizzare lo strumento delle sponsorizzazioni sportive, oggi escluse dal Decreto Dignità,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di attuazione della delega in materia di riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, allocazioni chiare e più precise, al fine di valorizzare e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse;

ad aprire un tavolo di discussione e confronto con tutti gli interessati al fine di elaborare una riforma complessiva in materia di giochi e scommesse, così come indicato dal comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto decreto dignità.

G/1372/2/7

[Iannone](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

sempre più importanza assume oggi l'utilizzazione delle riprese effettuate all'interno degli impianti sportivi (stadi o palazzetti), per diversi motivi: *a)* per il controllo delle tifoserie all'interno degli impianti sportivi, al fine di monitorare il comportamento dei tifosi e, conseguentemente, garantire la sicurezza di tutti coloro che assistono allo spettacolo sportivo; *b)* per il cosiddetto controllo sportivo, al fine di rendere ancor più trasparente l'uso delle immagini ai fini sportivi, come da utilizzo attraverso lo strumento della VAR; *c)* per il controllo della distribuzione delle immagini (dall'impianto sportivo a tutti i paesi del mondo) ai fini della pirateria e delle scommesse clandestine, in modo da rendere tracciabile quanto più possibile la veicolazione del segnale in Italia e all'estero; *d)* per evitare un uso indiscriminato delle immagini, anche ai fini della *privacy*;

in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, la produzione delle immagini è affidata ai singoli club, che quindi dispongono delle immagini a propria discrezione, salvi gli obblighi nei confronti degli assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi;

ai fini dei controlli di cui sopra, è necessario, al contrario, che la produzione audiovisiva dei singoli eventi sportivi sia centralizzata, affidata dunque agli organizzatori delle competizioni (e cioè alle leghe cui il Decreto Melandri si riferisce), unici soggetti terzi e imparziali rispetto alla competizione sportiva e a cui non possono che essere affidati quei tipi di controllo sopra specificati,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a alla centralizzazione della produzione in capo agli organizzatori delle competizioni, al fine di rendere più efficaci e trasparenti i controlli per la sicurezza e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto alla pirateria e alle scommesse clandestine.

G/1372/3/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i principi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m)*, l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle

discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo i principi di cui all'articolo 1 lettera *m*), di derogare al limite dei tre mandati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva anche paralimpici.

G/1372/4/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i principi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m*), l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline,

potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega, secondo i principi di cui all'articolo 1 lettera *m*), a prevedere l'estensione del limite dei tre anni, previsto per il rinnovo dei mandati, tenendo conto della differenziazione tra le articolazioni sia a livello nazionale che territoriali.

G/1372/5/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» premesso che,

l'articolo 9 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali;

tra i principi e criteri direttivi della delega non risulta alcun riferimento alla pratica sportiva per le persone con disabilità;

sarebbe opportuno rendere accessibile a tutti la pratica degli sport invernali, indicando una sempre maggior attenzione anche al mondo delle disabilità;

la volontà dovrebbe essere quella di arrivare ad avere stazioni e località «amichevoli» nei confronti delle persone con disabilità, migliorando l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di discipline sportive invernali a prevedere tra i principi direttivi la possibilità di sostenere l'attività sciistica da parte delle persone con disabilità.

G/1372/6/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» premesso che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,
impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline associate, contributo per le ultime incrementato rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/7/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

in base di discussione del disegno, di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia

di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa, impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/8/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

in base di discussione del disegno, di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/9/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

è ormai dimostrato che i Grandi Eventi Sportivi possono essere un vero e proprio strumento di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio;

l'organizzazione di un Grande Evento Sportivo può lanciare processi di rinascita e

riqualificazione dei territori; inoltre, per una Città, essere sede di un grande evento è l'occasione per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio;

da sempre le città ed i territori competono tra loro per attirare maggiori flussi finanziari e turistici, e soprattutto capitale umano qualificato, a tal fine è necessario che abbiano un'immagine innovativa e attraente. In quest'ottica il Grande Evento si propone come vetrina per la città e per i territori, poiché permette loro una sovraesposizione a livello globale è diventa così un utilissimo strumento di *marketing* territoriale; un mezzo per creare *landmark* necessari ad attirare investimenti a livello mondiale, così da agevolare e accelerare lo sviluppo e la promozione di una nuova immagine urbana;

non è quindi un caso che vengano sempre più considerati come delle opportunità per dotare le città ed i territori di nuovi spazi pubblici, di nuove attrezzature e per l'implementazione di strategie urbane finalizzate a lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori;

essere sede di un grande evento può essere utile per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio o nuovi, ospitandoli in contemporanea, aumentando così anche l'effetto di attrazione del grande evento,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile a reperire risorse finanziarie utili ad avviare un processo di promozione dei Grandi Eventi Sportivi, occasione di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio.

G/1372/10/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

G/1372/11/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

G/1372/12/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

la norma prevede che in sede di contrattazione collettiva dovrà essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali verranno assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico;

al riguardo, la relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, evidenzia che, trattandosi di attività extracurricolare, si prevede che i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali;

la relazione tecnica chiarisce, inoltre, che con contrattazione di istituto potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

non si prevede, invece, alcuna remunerazione per il personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA);

il suddetto articolo 2, prevede al comma 3, la presenza del personale ATA;

il personale ATA ricopre un ruolo fondamentale di custodia e guardiania degli studenti e degli edifici scolastici,

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse destinate a remunerare l'attività extracurricolare attribuita ai docenti e al personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA) presso i Centri sportivi Scolastici.

G/1372/13/7

[Iannone](#)

Il Senato,

premessi che:

è sempre attuale il problema della violenza nello *sport* e che sono recentemente accaduti gravi episodi di violenza nel calcio minore e giovanile, in ogni parte d'Italia:

dalla provincia di Parma, dove sono stati comminati 12 provvedimenti DASPO, ai campi di calcio di Monza - Brianza, ai fatti verificatosi a Firenze ad opera di genitori dei ragazzi del campionato esordienti *under* 13, che hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita.

considerato che uno dei modi più efficaci per risolvere il problema della violenza alla radice è quello di iniziare ad educare i bambini che intendono avvicinarsi a questo sport a praticarlo con uno spirito diverso, intendendo il calcio come un gioco e non come una guerra;

anche nel calcio dei giovanissimi c'è una accelerazione del malcostume ed un'accresciuta esasperazione dei toni tanto da farlo sembrare sempre meno un gioco. La responsabilità di questo stato di cose è da attribuirsi purtroppo anche al comportamento dei genitori che disattendendo il loro ruolo di educatori, spesso aizzano i bambini ad assumere comportamenti scorretti in campo, a non rispettare gli avversari e gli arbitri esercitando una pressione sproporzionata sui loro figli,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative nelle scuole fin dalle primarie, che vedano coinvolti anche i genitori, volte a restituire spessore educativo alla pratica sportiva, adottando specifici accorgimenti e prevedendo momenti e iniziative tese a far accettare con senso sportivo anche la sconfitta, mettendo in evidenza il lato ludico del gioco del calcio.

G/1372/14/7

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Il Senato,

in sede di esame del AS 1372, disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

il percorso formativo in Scienze Motorie fornisce ai laureati le conoscenze scientifiche necessarie nei vari campi delle attività motorie individuali e di gruppo, con particolare riferimento agli ambiti disciplinari tecnico - sportivo, manageriale, educativo e della prevenzione. Il corso, che ha orientamento professionalizzante verso la formazione di esperti nella gestione delle attività motorie finalizzate al benessere psico-fisico in ambito turistico e ludico-ricreativo, affianca insegnamenti tradizionali a tirocini tecnico pratici relativi alle discipline sportive di squadra ed individuali ed attività a libera scelta,

considerato che:

il percorso formativo di Scienze motorie e sportive, non trova diffusione presso tutti gli Atenei,
impegna il Governo:

ad assicurare su tutto il territorio nazionale un'offerta adeguata ed omogenea di corsi di laurea in scienze motorie e sportive al fine di far acquisire agli studenti le conoscenze relative ai principali ambiti delle discipline sportive, attivando un programma didattico ad hoc nell'area delle Scienze Motorie e Sportive.

G/1372/15/7

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame tratta, tra gli altri, il tema della sicurezza nelle discipline invernali; lo sci e le altre discipline invernali ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa; il sovraffollamento delle piste, causato dall'efficienza e dalla velocità dei nuovi impianti di risalita, le nuove tipologie di sci che sono più facili da usare, oltre alle piste sempre più veloci perché battute perfettamente e per la preparazione effettuata con neve artificiale, sono fattori che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti, molti dei quali investimenti, sempre più gravi e talvolta mortali;

gli sciatori che stazionano ai bordi delle piste sono quelli più a rischio di essere investiti,
impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per garantire la sicurezza degli sciatori, anche attraverso la previsione di aree di sosta nelle piste in luoghi idonei, debitamente segnalate e delimitate, in modo che gli sciatori che intendano fermarsi possano farlo senza rischiare di essere investiti.

G/1372/16/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa, impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva - un criterio che tenga conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G/1372/17/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di individuare - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva - criteri che tengano anche conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G/1372/18/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, nell'ambito delle deleghe al Governo per il riordino dell'ordinamento sportivo, reca una delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; è stata ultimamente accolta con molta soddisfazione in Italia la decisione del Comitato Olimpico Internazionale che ha assegnato a Cortina e Milano l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, che saranno caratterizzate dall'unicità delle Dolomiti;

la candidatura ha convinto il Comitato Olimpico Internazionale anche e soprattutto sotto il profilo della sostenibilità ambientale; I giochi olimpici saranno infatti organizzati con un bassissimo impatto ambientale e con strutture già largamente rinnovate o nuove a seguito dei Mondiali di sci che si terranno nel 2021;

la Giornata Internazionale della montagna ha le sue radici nel 1992 con l'adozione del capitolo 13 dell'Agenda 21 «*Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development*» in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo;

la crescente attenzione per l'importanza delle montagne ha portato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a dichiarare il 2002 Anno Internazionale delle montagne;

al fine di far crescere una maggiore consapevolezza sullo sviluppo sostenibile delle regioni montane e sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, risulterebbe importante, a livello nazionale, prevedere l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno,

impegna il Governo:

al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, a recepire, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne», fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno.

G/1372/19/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d*) ed *f*) il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziato nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per verificare se l'Ufficio per lo Sport abbia adeguatamente informato, tramite il proprio sito internet le atlete, delle modalità di richiesta, del sostegno di cui alle lettere *a*) e *b*) in premessa, e, se il medesimo ufficio abbia provveduto a pubblicare sul proprio portale istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue; e in caso di cambiamento di status di atlete

professioniste ad adottare le iniziative affinché questo fondo possa essere messo a disposizione non solo della maternità ma anche di contributi previdenziali e assicurativi.

G/1372/20/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

a individuare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G/1372/21/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile, a reperire risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G/1372/22/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d*) ed *f*) il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziata nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere destinate eventualmente anche ad altre forme di tutele previdenziali.

G/1372/23/7

[Iannone](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

l'articolo 5, in particolare, delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo;

in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti la normativa vigente in Italia è ancora quella contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo la quale «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella

professionistica»;

tale previsione, lasciando, di fatto, alle singole federazioni sportive il compito di stabilire chi è un professionista dello sport e ricade all'interno della legge, ha determinato notevoli distorsioni nel mondo dello sport professionistico, che hanno colpito in particolar modo le atlete donne;

ad oggi, infatti, alcun tipo di professionismo sportivo è riconosciuto in favore delle atlete femminili di qualunque sport, e la prima conseguenza dell'assenza del riconoscimento del professionismo sportivo nelle donne è la mancanza di un contratto di lavoro cui consegue che le atlete donne non percepiscono né il trattamento di fine rapporto, né gli indennizzi per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a riconoscere e regolare il professionismo sportivo anche femminile, al fine di garantire a tutti gli atleti e atlete il riconoscimento della propria attività e le dovute tutele lavorative.

G/1372/24/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 5, del provvedimento in esame, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico;

gli atleti spesso devono affrontare la sfida di conciliare la loro carriera sportiva con il lavoro. Voler riuscire al più alto livello in uno sport richiede un allenamento intensivo e competizioni che possono essere difficili da conciliare con le sfide e le restrizioni del mercato del lavoro;

finita la carriera sportiva, molti si trovano disoccupati. La sfida principale per molti atleti è quella di gestire la transizione delle loro caratteristiche personali e delle loro competenze dal mondo sportivo ad una carriera professionale di successo,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega di cui all'articolo 5 a prevedere interventi volti ad avviare percorsi formativi post carriera, finalizzati a sostenere l'inserimento di un atleta nel mondo del lavoro ordinario.

Art. 1

1.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro due anni».

1.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «non oltre diciotto mesi».

1.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

1.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il riordino» con le seguenti: «la riorganizzazione».

1.5

[Iannone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «n. 242,» aggiungere le seguenti: «fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117 Cost., delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei principi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza».

1.6

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 242,» aggiungere le seguenti: «, fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei principi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.».

1.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti» con le seguenti: «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività,».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

1.10

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «denominato "Codice dello Sport"».

1.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi con particolare attenzione al coordinamento tra le norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti».

1.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) definire norme agevolative per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche al fine di limitare la responsabilità personale e illimitata dei legali rappresentanti».

1.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) definire in maniera puntuale la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».

1.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c -bis*) definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, fermo restando che a tale definizione e a eventuali successive modificazioni si provvede esclusivamente con atti aventi valore o forza di legge».

1.16

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) , aggiungere la seguente:

«*c-bis*) rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, anche al fine di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli».

1.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.18

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera d), prima delle parole: «definire gli ambiti dell'attività del CONI» premettere le seguenti: «nel rispetto del principio della specificità dello sport.».

1.19

[Marcucci](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» con le seguenti: «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale;».

1.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica», con le seguenti: «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale».

1.21

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» con le seguenti: «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale».

1.22

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «di governo dell'attività olimpica;».

1.23

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di governo dell'attività olimpica;» con le seguenti: «quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, nel rispetto delle prerogative a esso attribuite dalla Carta Olimpica, nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015, e dalla Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi dal Comitato per lo Sviluppo dello Sport del Consiglio d'Europa nei giorni 13-15 maggio 1992.».

1.24

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate».

1.25

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) nell'ambito della definizione della sfera di attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, prevedere criteri espliciti di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante;».

1.26

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere l'attribuzione al CONI dei compiti di definizione delle singole qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sportive riconosciute dallo stesso nonché dei percorsi formativi necessari, sentite le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate;».

1.27

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.28

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire lettera e) con la seguente:

«e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del CONI di promuovere i principi fondamentali ed i valori dell'Olimpismo, in particolare nei settori dello sport e dell'istruzione, promuovendo programmi educativi olimpici a tutti i livelli di scuole, istituzioni sportive e di educazione fisica e università, nonché di incoraggiare la creazione di istituzioni dedicate alla formazione Olimpica, quali le Accademie Olimpiche Nazionali, i Musei Olimpici e altri programmi, anche culturali, legati al Movimento Olimpico;».

1.29

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «la missione» con le seguenti: «i compiti e la funzione».

1.30

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «dalla Carta olimpica» aggiungere le seguenti: «nel testo

vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015,».

1.31

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) definire gli ambiti di attività del CONI e degli organismi sportivi riconosciuti dallo stesso coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI quale ente pubblico, organo di governo e di indirizzo dell'attività sportiva nazionale e articolazione territoriale del Comitato Olimpico Internazionale;».

1.32

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) coordinare e conformare la relativa disciplina di settore, di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni, con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;».

1.33

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.34

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individua i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute è composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.35

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) definire i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di concerto con le stesse Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate; a tal fine prevedendo un comitato costituito dai rappresentanti del CONI, della Società Sport e salute spa, nonché da rappresentanti degli enti sportivi;».

1.36

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.37

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f*) riordinare il settore delle scommesse sportive, anche prevedendo limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporre il divieto, per le scommesse sulle gare e competizioni sportive di

livello dilettantistico;»

1.38

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.39

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che il CONI funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;».

1.40

[Marcucci](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza» con le seguenti: «prevedere che il CONI sia polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.41

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «eserciti poteri di vigilanza» con le seguenti: «funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.42

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e del CONI medesimo», aggiungere le seguenti: «nonché nel rispetto delle Regole della Carta Olimpica, della Convenzione contro il doping ed il suo protocollo aggiuntivo, adottati nel quadro del Consiglio d'Europa, della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005».

1.43

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere, al fine di sostenere, sviluppare e promuovere l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, che le sanzioni applicate alle stesse associazioni in seguito a irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa rilevate da accertamenti svolti dagli organi territoriali dell'Agenzia delle entrate si applicano nella misura del 10 per cento dell'importo delle sanzioni erogate entro il 30 giugno

2018. Per usufruire del beneficio le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono dimostrare di aver adottato tutti i necessari provvedimenti di adeguamento alle norme vigenti e di regolarizzazione delle situazioni non congrue sulla base delle quali sono state erogate le sanzioni. Per la definizione della misura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo di confronto tra rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».

1.44

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) mantenere, in capo al CONI, il ruolo di Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ed assegnare al CONI poteri di controllo e di intervento diretto nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, da esercitarsi anche con l'istituto del commissariamento, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei relativi organi direttivi, in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o nel caso in cui non siano stati garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».

1.45

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.46

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «sostenere» inserire le seguenti: «e incoraggiare».

1.47

[Maiorino](#), [Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «delle donne», aggiungere le seguenti: «nella governance sportiva e».

1.48

[Maiorino](#), [Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e all'interno degli organi collegiali di governo del CONI».

1.49

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) mantenere, in capo al CONI, le attribuzioni connesse all'organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale e alla massima diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale, anche con specifico riguardo agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità assunti nella missione istituzionale di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta europea dello sport;».

1.50

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) mantenere, in capo al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, un potere generale di determinazione e divulgazione dei principi fondamentali per la disciplina delle

attività sportive e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport, nonché per incoraggiare lo sviluppo dello sport ad alto livello e dello sport per tutti;».

1.51

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individui i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine, prevedere che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute sia composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.52

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.53

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.54

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire lettera i) con la seguente:

«*i*) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;».

1.55

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «rispetto al CONI»;

b) *dopo le parole:* «fermo l'esercizio,» *inserire le seguenti:* «da un lato.»;

c) *sostituire le parole:* «modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002» *con le seguenti:* «dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline

sportive associate [3], attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale».

1.56

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «rispetto al CONI,» fino alla fine della lettera con le seguenti: «fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;»

1.57

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) approntare, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in relazione all'attività di finanziamento, attribuita alla società Sport e salute S.p.A., delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, gli strumenti normativi idonei ad esercitare il potere di vigilanza sugli enti finanziati nonché ad assicurare quanto previsto dal comma 4-quater della legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pur nell'assoluto rispetto dell'autonomia tecnico - sportiva dei singoli soggetti finanziati e salvaguardando in ogni caso la continuità del relativo dispiegarsi dell'attività sportiva;».

1.58

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.59

[Iannone](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.60

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.61

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevedere che alle strutture territoriali del CONI siano attribuite le funzioni di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei tecnici da destinare alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate, attraverso l'attività

delle scuole dello sport quali centri di alta formazione e di promozione della diffusione della cultura sportiva, nonché funzioni di coordinamento delle attività e delle progettualità trasversali alle federazioni e delle attività dei gruppi sportivi scolastici di cui all'articolo 2;».

1.62

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita oltre che a funzioni di rappresentanza istituzionale anche a funzioni di promozione, gestione ed organizzazione delle attività sportive e, di concerto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, di prevenzione e promozione della salute;».

1.63

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.64

[Marcucci](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.65

[Iannone](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente».

1.66

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «a funzioni» inserire le seguenti: «e a compiti».

1.67

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.68

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) prevedere che la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 8, possa essere derogata nelle strutture territoriali subregionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici».

1.69

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «, garantendo» aggiungere le seguenti: «le pari opportunità nell'accesso agli organi sociali e».

1.70

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) prevedere l'estensione del limite al rinnovo dei mandati di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alle leghe e alle associazioni comunque denominate che esprimono dei membri nei consigli federali delle federazioni sportive nazionali».

1.71

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.72

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: «individuare» con la seguente: «stabilire».

1.73

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«*n-bis*) coordinare e, se necessario, modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istitutive della società Sport e salute S.p.A., con le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 15 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;».

1.74

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

1.75

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

1.76

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

Art. 2

2.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di organizzare e sviluppare» con le seguenti: «Al fine di sviluppare, potenziare e organizzare».

2.2

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» aggiungere le seguenti: «anche in conformità con gli articoli 5, 24 e 30, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18,».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «23 luglio 1999, n. 242» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 6, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43,».

2.3

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1, sostituire le parole: «possono costituire», con la seguente: «costituiscono»;*
- 2) *al comma 3, sostituire le parole: «possono far parte», con le seguenti: «fanno parte».*

2.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le scuole stabiliscono» aggiungere le seguenti: «sulla

base di linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentiti il Coni, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, nonché il Comitato Italiano Paralimpico».

2.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «stabiliscono» con la seguente: «adottano».

2.6

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «può stabilire», con la seguente: «stabilisce» e sopprimere le seguenti: «, di norma»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel limite massimo di 150 milioni di euro, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater;

1-ter. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7, 16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato;

1-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

Conseguentemente al comma 8, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater».

2.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, dopo la parola: «sono» inserire le seguenti: «definite e».

2.8

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «consiglio di istituto», inserire le seguenti: «e approvate dal Collegio dei Docenti».

2.9

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 2, dopo le parole: «le associazioni», aggiungere le seguenti: «e le società».

2.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 3.

2.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Possono far parte del» con le seguenti: «Possono utilizzare il».

2.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Possono far parte» con le seguenti: «fanno parte».

2.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Possono far parte» aggiungere le seguenti: «degli organi del».

2.14

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «,tutori o soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 marzo 1983, n. 184».

2.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I centri sportivi scolastici costituiti ai sensi del presente articolo devono essere affiliati alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, sentiti il CONI, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva nonché i corrispondenti organismi paraolimpici, specifiche linee guida. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono inoltre definite regole di semplificazione delle modalità di affiliazione e tesseramento e i contenuti di specifiche convenzioni volte a ridurre i costi di affiliazione e di tesseramento dei centri scolastici sportivi alle singole federazioni sportive o alle discipline sportive associate».

2.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le istituzioni scolastiche che hanno costituito un centro sportivo scolastico provvedono ad adeguare la copertura assicurativa per le attività della pratica sportiva svolta nel centro, ovvero sottoscrivono apposita affiliazione alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico».

2.17

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'insegnamento dell'educazione fisica nei centri sportivi scolastici è attribuito esclusivamente all'Educatore del benessere fisico, e cioè al laureato che, nell'ambito del corso di laurea di Scienze Motorie, si dedica all'insegnamento della educazione fisica e del benessere fisico all'interno delle scuole».

2.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «possono affidare» con la seguente: «affidano».

2.19

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

2.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centoventi giorni».

2.21

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.22

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2.0.1

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2- *bis* .

All'articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con le medesime modalità le spese di pubblicità di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel limite massimo di 50.000 euro, sono deducibili nella misura doppia dell'importo corrisposto"».

Art. 3

3.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 1.

3.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

3.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente», *con le seguenti:* «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di sette esperti nominati dal presidente».

3.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «La cessione, il trasferimento o».

3.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «cessione», con la seguente: «rinuncia».

3.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «trasferimento», con la seguente: «spostamento».

3.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «a qualunque titolo».

3.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «a qualunque titolo», con le seguenti: «a qualsivoglia intestazione».

3.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «del titolo sportivo, definito», con le seguenti: «della qualifica sportiva, definita».

3.12

[Iannone](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del titolo sportivo», inserire le seguenti: «di una società sportiva professionistica».

3.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale».

3.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «insieme», con la seguente: «numero».

3.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «condizioni», con la seguente: «situazioni».

3.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «consentono», con la seguente: «permettono».

3.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», con la seguente: «presenza».

3.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «la partecipazione», con le seguenti: «l'adesione».

3.19

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «la partecipazione», con le seguenti: «l'apparizione».

3.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», con la seguente: «condivisione».

3.21

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «determinata», con la seguente: «convinta».

3.22

[Iannone](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati» con le seguenti: «qualora la detta cessione o il detto trasferimento o attribuzione siano ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali».

3.23

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la parola: «singole».

3.24

[Iannone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dalle singole federazioni sportive nazionali» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto delle prescrizioni da essa emanate».

3.25

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «otto esperti».

3.26

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «cinque esperti».

3.27

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «tre esperti».

3.28

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «due esperti».

3.29

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

3.30

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «versamento», con la seguente: «deposito».

3.31

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del titolo», con le seguenti: «della qualifica».

3.32

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «accertato», con la seguente: «acclarato».

3.33

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «accertato», con la seguente: «verificato».

3.34

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prestazione», con la seguente: «concessione».

3.35

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prestazione», con la seguente: «fornitura».

3.36

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un'idonea», con le seguenti: «una giusta».

3.37

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «approvata», con la seguente: «accordata».

3.38

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 2.

3.39

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «Il CONI».

3.40

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, dopo la parola: «adeguano», inserire le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.41

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, dopo la parola: «principi», inserire la seguente: «generali».

3.42

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 4

4.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 1.

4.4

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi dall'accesso chiunque abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni penali o amministrative per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

4.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «ma non vincolanti».

4.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «specifici», con la seguente: «fondamentali».

4.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «meno di tre e non più di cinque membri», con le seguenti: «quattro membri».

4.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «otto mesi».

Art. 5

5.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 1.

5.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico».

5.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport».

5.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».

5.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».

5.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

5.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

5.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

5.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sette mesi».

5.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «otto mesi».

5.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «nove mesi».

5.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

5.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «undici mesi».

5.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo».

5.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «di riordino e».

5.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «e di riforma».

5.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo».

5.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «ovvero».

5.19

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«(0a) promozione e garanzia della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo».

5.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5.21

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «ovvero».

5.22

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «educazione» aggiungere le seguenti: «, inclusione»;

b) alla lettera d), dopo le parole: «dei minori» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo ai minori con disabilità,»;

c) alla lettera g), dopo le parole: «di diritto internazionale» aggiungere le seguenti: «ivi compresa la Convenzione ed il Protocollo di cui all'articolo 1 della legge 3 marzo 2009, n. 18,».

5.23

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5.24

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «del principio della specificità dello sport e».

5.25

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nonché del principio» aggiungere le seguenti: «della tutela».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «e riconoscimento di parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.26

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «ovvero».

5.27

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «anche».

5.28

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.29

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare attenzione al riconoscimento del professionismo delle atlete al fine di superare le diversità e le difficoltà presenti nello sport femminile».

5.30

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione».

5.31

[Iannone](#)

Dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) possibilità del riconoscimento della qualifica di impresa sociale sportiva per gli enti privati, inclusi quelli costituiti nella forma di cui al Titolo V del libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nel rispetto degli articoli 1 e 2 comma 1 lettera u) del d.lgs

112/2017, garantendo le relative agevolazioni fiscali».

5.32

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

5.33

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma».

5.34

[Giro](#), [Cangini](#), [Moles](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e» con le seguenti: «, tenuto conto della specifica attività sportiva svolta se di natura dilettantistica o professionistica e conseguente».

5.35

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza» con le seguenti: «tenendo conto delle peculiarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario, e definizione della relativa disciplina in materia di formazione, assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza e di fine carriera».

5.36

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo in ogni caso l'esclusione dell'obbligo contributivo per i soggetti che godono già di una copertura previdenziale e tenendo comunque ferma l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.».

5.37

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riconoscimento della peculiarità del rapporto di lavoro sportivo rispetto al rapporto di lavoro ordinario, in particolare attraverso la predisposizione di percorsi formativi di fine carriera finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro nonché la costituzione di un «fondo di fine carriera» per il sostegno economico degli atleti in corso di inserimento nel mondo del lavoro ordinario».

5.38

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

5.39

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «attività sportiva» inserire le seguenti: «anche dilettantistica».

5.40

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

5.41

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «e riconoscimento».

5.42

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «giovani atleti» inserire le seguenti: «indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta» e «riconoscimento».

5.43

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

5.44

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di natura» inserire le seguenti: «professionale e».

5.45

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «in favore delle società» inserire la seguente: «sportive».

5.46

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: «fatta salva la disciplina di cui agli articoli 67 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituisce limite minimo del regime agevolativo applicabile».

5.47

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle leghe e associazioni di categoria».

5.48

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

5.49

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», inserire le seguenti: «rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, promuovere la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo e».

5.50

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», inserire le seguenti: «estendere lo status professionistico alle atlete e».

5.51

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «e in cui siano stabiliti limiti, criteri e soglie di natura economica legate, ai redditi dei lavoratori sportivi, nonché al fatturato della singola società sportiva e di tutte le società sportive all'interno di una stessa competizione, che individuino in modo certo, obiettivo e coerente la natura professionistica e dilettantistica del lavoratore sportivo, della società sportiva e della competizione di cui la società sportiva fa parte».

5.52

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo espressamente l'applicabilità automatica delle norme sul professionismo sportivo allo sport femminile».

5.53

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) abolizione del divario retributivo di genere tra atleti di sesso diverso ed implementazione di ogni forma di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza discriminazioni legate al genere, anche incentivando il riconoscimento nelle competenti sedi del professionismo sportivo delle donne;».

5.54

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

5.55

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «professionistico» inserire le seguenti: «e dilettantistico».

5.56

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 , a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia».

5.57

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

5.58

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevedendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro».

5.59

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

5.60

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «revisione e trasferimento» inserire le seguenti: «alle federazioni sportive nazionali e al CONI per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività olimpica».

5.61

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «revisione e trasferimento» inserire le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio - Ufficio per lo sport».

5.62

[Iannone](#)

Dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis*) individuazione/inquadramento del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di aderire al codice del Terzo settore, garantendo la parità di trattamento prevista dall'art. 16 del D. lgs 117/2017 e mantenendo, altresì, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 67 comma 1 lettera *m*) e 69 del TIUR.»

5.63

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli *esports* e definizione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza».

5.64

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

5.65

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

5.66

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 2.

5.67

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e)».

5.68

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

5.69

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trenta».

5.70

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trentacinque».

5.71

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 3.

5.72

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

5.73

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «diciotto».

5.74

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 4.

5.0.1

[Iannone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sono sostituiti dai seguenti:

"4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente tramite un servizio tecnico di ripresa. L'organizzatore della competizione mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento le riprese degli eventi cui partecipa ai fini della costituzione del suo archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti previsti dal presente decreto e dalle linee guida di cui all'articolo 6.

5. Qualora vi siano assegnatari di diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione mette a loro disposizione il segnale contenente le immagini degli eventi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso alle riprese e ai servizi tecnici correlati è consentito previo pagamento dei prezzi indicati nel tariffario, determinato anche sulla base di una percentuale da calcolare sul valore dei diritti audiovisivi o dei contenuti, predisposto dall'organizzatore della competizione. Le riprese devono essere senza loghi, fatto salvo quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi sponsor e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

6. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne ogni uso per tutti i fini di cui al presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.

7. Le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633."».

5.0.2

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico)

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione";

b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispondente società sportiva femminile"».

Art. 6

6.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

6.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale,

del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche» *con le seguenti*: «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività e».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

6.4

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione esplicita, per le associazioni sportive, di disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali».

6.5

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».

6.6

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «dei minori» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo ai minori con disabilità,».

6.7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, della possibilità per le atlete di farsi rappresentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione».

6.8

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

6.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi» con le seguenti: «entro trentasei mesi».

Art. 7

7.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

7.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e la riforma» con le seguenti: «la riforma e il coordinamento».

7.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la parola: « compresi» con la seguente: «inclusi».

7.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «compresi» con la seguente: «soprattutto».

7.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «coordinamento», inserire la seguente: «, semplificazione».

7.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «opportune», con la seguente: «necessarie».

7.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «garantire o a migliorare», con le seguenti: «garantire e a migliorare».

7.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «o per specifiche», con le seguenti: «Me per specifiche».

7.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «indicazione esplicita», con la seguente: «elencazione».

7.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «esplicita», con la seguente: «chiara».

7.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «prioritariamente», con la seguente: «principalmente».

7.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «individuazione», con la seguente: «elencazione».

7.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: «anche».

7.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, alla lettera e), sopprimere le parole: «e alla redditività».

7.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «che sia garantita», inserire le seguenti: «e fatta rispettare».

7.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di prevenire», inserire le seguenti: «e di contrastare».

7.19

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di violenza», inserire le seguenti: «anche verbale».

7.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dello sport», inserire la seguente: «italiano».

7.21

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

7.22

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «definizione», con la seguente: «attuazione».

7.23

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

Art. 8

8.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 1.

8.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

8.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 2.

8.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

8.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

8.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

8.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

8.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: «previsione di».

8.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole; «, volte anche a limitare la responsabilità personale dei legali rappresentanti».

8.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

8.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) previsione di adempimenti per l'impiego presso le associazioni sportive di personale qualificato ed adeguatamente formato, anche al fine di tutelare la salute dei minori, la buona pratica sportiva e rilevare e prevenire molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

8.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole: «previsione di».

8.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 3.

8.14

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

8.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 4.

8.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «trentasei».

8.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «Ventiquattro» con la seguente: «diciotto».

8.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 9

9.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 9. - (Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) - 1. Lo Stato riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

2. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di

garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve, e per le pratiche sportive, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. I gestori delle aree individuate ai sensi del comma 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l'accesso all'attività sciistica nonché alle strutture sportive e ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 2005, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

5. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.

6. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*.

7. Al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, è recepita, a livello nazionale, l'istituzione della "Giornata internazionale delle montagne" fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno. In occasione di tale ricorrenza sono proposti eventi e iniziative condivisi dall'intero comparto montano sotto l'egida delle istituzioni preposte.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro dall'anno 2019, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

9.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

[Sbrollini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti a fune e dei relativi

provvedimenti di concessione per la costruzione e di autorizzazione all'esercizio pubblico, tenuto conto per le concessioni della durata del provvedimento in relazione alla durata di vita tecnica dell'impianto e suoi eventuali prolungamenti;».

9.5

[Sbrollini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «agli impianti» inserire le seguenti: «a fune».

9.6

[Testor](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dei parametri di ammortamento».

9.7

[Sbrollini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) l'obbligo, a carico dei gestori degli impianti, di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e di assicurare la presenza di personale formato gratuitamente da parte del Servizio di Emergenza Nazionale 118 per il suo utilizzo;».

9.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «luogo idoneo», inserire le seguenti: «è facilmente accessibile».

9.9

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) l'obbligo di dotare ogni pista, laddove sia possibile, di una corsia per la sosta e per il transito, accuratamente delimitata e segnalata».

9.10

[Sbrollini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci sulle piste, dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate; la definizione delle responsabilità in capo al gestore degli impianti e delle piste, quelle a carico di altri soggetti operanti nelle aree sciabili e quelle proprie degli utenti, ivi compresa per i minori la responsabilità genitoriale, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;».

9.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «in condizione di seguente: «elevata».

9.12

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) l'obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata, nonché, la rimozione, ove possibile, degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche».

9.13

[Sbrollini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 4) con il seguente:

«4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei servizi di sicurezza, soccorso e di ordine pubblico svolti dal personale delle Forze dell'Ordine nelle stazioni sciistiche e dell'attività di vigilanza e di controllo, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista, allo sci alpinismo e più in generale all'attività escursionistica in aree innevate;».

9.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,».

9.15

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) l'introduzione dell'obbligo in capo agli utenti che svolgono attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, il bob, le ciambelle ed i gommoni, di percorrere esclusivamente le aree a specifica destinazione già individuate».

9.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) revisione della normativa di settore, al fine di garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alle discipline invernali».

9.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo anche forme di agevolazioni fiscali per i gestori delle aree sciabili che adeguano le proprie strutture».

9.18

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 110 (pom.) del 15/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019
110^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Barbaro, a nome del Gruppo Lega-Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda inoltre che della procedura informativa che sta per iniziare sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo (Doc. XVII, n. 1)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 1° ottobre.

Riprende l'esame del documento conclusivo.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) richiama i contenuti dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 1° ottobre, di cui raccomanda l'approvazione.

Il senatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) interviene per manifestare apprezzamento per lo schema di documento conclusivo presentato dalla relatrice, sottolineando in particolare la parte in cui si rileva come i meccanismi di attribuzione dei punteggi si siano rilevati per diversi aspetti alquanto inefficaci,

che trova eco nella conclusione di cui al numero 1. Su tali punti fondamentali è intendimento della sua parte politica richiamare l'attenzione del Ministro.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) manifesta soddisfazione per la conclusione dell'indagine conoscitiva evidenziando come lo schema di documento conclusivo individui linee di indirizzo frutto dell'ascolto laborioso e spesso non semplice degli ultimi mesi; si augura che esso possa costituire il primo passo di una fruttuosa collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la definizione di nuovi parametri di riparto del Fondo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo è posto ai voti e approvato, autorizzando la Presidenza ad apportare le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che dovessero rivelarsi necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede si è convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione delle sedute che saranno convocate la prossima settimana il seguito della discussione in sede redigente dei disegni di legge nn. 1146 e 647, di avviare quella del disegno di legge n. 1421 e di proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 992. Sono state inoltre individuate le possibili audizioni da svolgere nell'ambito delle varie procedure informative in corso.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 140 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute della Commissione che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede redigente del disegno di legge n. [1375](#) recante "Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali" e del disegno di legge n. [1097](#) recante "Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale".

E' stata inoltre sollecitata la ripresa della discussione in sede redigente del disegno di legge n. [1319](#) recante "Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogista scolastico per lo sviluppo della comunità educante", nonché dell'esame in sede referente del disegno di legge n. [992](#) recante "Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria". Con riferimento a questo ultimo disegno di legge, assunto a base dell'esame congiunto di diversi disegni di legge e per il quale il relatore aveva a suo tempo presentato un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto del 24 luglio scorso, è stata nuovamente sollecitata una riflessione sulla possibilità di proseguire l'esame avendo a riferimento il testo già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

La Commissione prende atto.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (n. 244)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 17)

La relatrice [GRANATO](#) (M5S), dopo aver ricordato l'ampio e partecipato ciclo di audizioni

informali svolto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in merito all'affare assegnato in titolo, presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Su tale proposta il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Sbrollini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 2.13, pubblicata in allegato e che è pubblicato in allegato anche l'emendamento 2.12 (testo 2) corretto.

Avverte inoltre che la senatrice Granato ha ritirato i subemendamenti 1.1000/19, 1.1000/22, 1.1000/23 e 1.1000/24.

Comunica infine che la relatrice, senatrice Angrisani, ha presentato gli emendamenti 3.0.100, 3.0.200, 3.0.300 e 5.100, cui sono stati presentati tre subemendamenti; tutti questi emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, tali emendamenti si intendono illustrati.

Le senatrici **IORI** (PD), **GRANATO** (M5S) e **SBROLLINI** (IV-PSI), propongono, in attesa dei prescritti pareri, di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1664 e di posticipare la seduta di domani, già convocata alle ore 9, alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** ricorda che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.

244

La Commissione,

premessi che:

ad aprile scorso si è convenuto sulla necessità di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare in materia di esami di Stato, al fine di esprimere precisi indirizzi al Governo su alcune modifiche alla vigente disciplina;

da giugno 2019 fino a gennaio 2020 sono state svolte numerose audizioni che hanno coinvolto anzitutto alcuni istituti di istruzione secondaria di secondo grado (licei, tecnici e professionali), autorevoli professori universitari, rappresentanti di docenti, dirigenti scolastici, educatori, organizzazioni sindacali, associazioni interessate;

considerato che:

appare condivisibile la "direzione" intrapresa con la modifica della disciplina di cui al rinnovato Capo III del decreto legislativo n. 62 del 2017, con cui sono state apportate significative innovazioni alla struttura e all'organizzazione dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado;

in particolare, anche come emerso nel corso delle audizioni svolte, sono stati introdotti, a livello normativo, cambiamenti condivisibili e condivisi, tra cui: l'aumento del peso specifico attribuito ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100); la definizione di quadri di riferimento omogenei per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e di griglie di valutazione uniformi per l'attribuzione dei punteggi; la pubblicazione durante l'anno di simulazioni nazionali delle prove d'esame; l'inserimento di più discipline caratterizzanti il percorso degli studi nella seconda prova scritta; l'eliminazione della terza prova scritta; la definizione di nuove forme di colloquio orale; la recente eliminazione dell'estrazione a sorte delle buste contenenti l'*incipit* del colloquio medesimo; a fronte di tali innovazioni positive, introdotte a partire dall'anno scolastico 2018/2019 (con l'esclusione, quali requisiti d'accesso all'esame di Stato, della partecipazione alla prova INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PTCO), che sono infatti entrati in vigore a partire dall'anno scolastico 2019/2020), sono state tuttavia rilevate talune criticità relative alle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ragion per cui si ritiene necessario evidenziare i difetti più rilevanti al fine di apportare le dovute correzioni, a partire dagli esami di maturità che si svolgeranno dall'anno scolastico 2019/2020;

considerato, inoltre, che:

appare assolutamente indispensabile garantire che l'esame di Stato svolga una funzione sostanziale di accertamento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi, non solo *soft skills* ma anche *hard skills*, entrambe utili alla crescita libera della persona umana e all'orientamento universitario. In tale ottica, alcuni auditi hanno messo in luce l'asimmetria evidente e singolare che deriva dal raffronto tra i risultati ottenuti nel nostro Paese nell'indagine OCSE-PISA 2018, da un lato, e le valutazioni finali negli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, suddivisi per regioni e classi di voto, dall'altro. In particolare, si riscontra un divario tra il Nord e il Sud del Paese in ragione che si consideri la prima o la seconda ricerca, al punto che risulta come sia elevato in Italia il rischio di evidenti disparità circa il sistema di corrispondenza tra la votazione e i livelli di apprendimento raggiunti;

per le ragioni surriferite, con l'obiettivo di riportare in auge la funzione svolta dall'esame di Stato, appare necessario apportare dei correttivi, senza stravolgimenti, volti al perfezionamento dell'applicazione delle novità introdotte dalla riforma, in primo luogo per fugare ogni dubbio sollevato circa le corrette modalità di svolgimento e i parametri e i criteri da utilizzare in sede di valutazione, in modo da accompagnare le scuole e gli studenti durante tutto il percorso di preparazione e compimento degli esami di Stato nel modo più opportuno e confacente;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

1) nell'ottica del perfezionamento delle recenti novità introdotte nella disciplina degli esami di Stato, di intervenire, già dall'anno scolastico 2020/2021, al fine di integrare il contenuto del decreto ministeriale n. 769 del 2018, con l'obiettivo di predisporre griglie di valutazione finalizzate all'individuazione e alla declinazione di più specifici descrittori nella seconda prova scritta, per ciascuno degli indicatori previsti dalle griglie nazionali di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di rendere i criteri per l'assegnazione dei punteggi più corrispondenti a parametri oggettivi ed uniformi, in via generale ed omogenea su tutto il territorio nazionale;

2) con particolare riferimento al colloquio, di fornire al più presto ulteriori indicazioni agli istituti scolastici e alle commissioni esaminatrici in merito ai quesiti e ai contenuti oggetto della fase orale (circa, ad esempio, la formulazione, sintetica o analitica, o l'organizzazione dei medesimi, articolata per nuclei concettuali interdisciplinari o distinta per le singole materie), evitando il riproporsi, in parte, di quei dubbi già sollevati prima dell'eliminazione del sorteggio delle buste, nonché in merito alle modalità di conduzione generali del colloquio medesimo. L'obiettivo degli interventi di chiarimento richiesti va riportato, in primo luogo, all'esigenza di evitare, per quanto possibile, disparità di trattamento tra gli studenti, sia nel confronto tra diversi istituti scolastici sia nel rapporto tra diverse commissioni operanti nel medesimo istituto, come avvenuto nel corso degli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019. Per tale ragione, sembra opportuno ribadire che la fase orale dell'esame debba ricondursi all'accertamento e alla verifica delle competenze, delle conoscenze e delle capacità intra-disciplinari e inter-disciplinari degli studenti, agevolando lo sviluppo dei percorsi argomentativi multilivello dei maturandi, in un'ottica olistica e onnicomprensiva;

3) in riferimento alla seconda prova, di bilanciare le prove sia nel livello di difficoltà sia nella tipologia, in modo da permettere il raggiungimento dell'obiettivo finale, ossia l'effettivo accertamento circa l'acquisizione del livello delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi nelle discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Per tale ragione, ritenendo opportuna la scelta sull'introduzione di più discipline, appare imprescindibile evidenziare come il livello di difficoltà oggetto delle prove debba risultare corrispondente, in tutte le eventuali parti di cui si compone la seconda prova, ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza;

4) di verificare, nei licei linguistici, in via specifica, la congruità dei livelli delle prove con il livello del "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" - QCER previsto dalle Indicazioni Nazionali e di verificare, altresì, la possibilità di adeguare il livello delle prove rispetto al monte orario assegnato alle singole discipline (lingua 1, lingua 2 e lingua 3), onde evitare qualsiasi

- "appiattimento" verso il basso del livello minimo richiesto, anche con riguardo alle competenze in lingua straniera possedute dagli studenti al termine della scuola secondaria di primo grado, per puntare al conseguimento di un livello B2;
- 5) di fornire chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle prove di laboratorio nella seconda parte della seconda prova negli istituti professionali, in modo da permettere uno svolgimento "pratico/laboratoriale" che sia necessariamente differenziato e complementare rispetto alla prima parte di carattere progettuale;
- 6) di intervenire al fine di agevolare la predisposizione di verifiche scritte a più elevata fruibilità ed alta accessibilità per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali non certificati anche nel corso degli esami di Stato, assicurando coerenza tra l'ottica valutativa utilizzata durante il percorso scolastico e quella utilizzata dalla commissione esaminatrice. In particolare, per gli studenti con DSA, si reputa opportuno un intervento volto a garantire l'eguaglianza sostanziale di trattamento sulla base del piano didattico personalizzato, con l'obiettivo di agevolare l'attuazione delle disposizioni formali e permettere alle commissioni esaminatrici di comprendere nel miglior modo possibile come adeguare la prassi al dettato normativo, con particolare riferimento alla differenziazione di strumenti e metodologie di valutazione. Per gli studenti con BES non certificati, si reputa opportuno fornire nell'annuale ordinanza ministeriale applicativa, indicazioni specifiche;
- 7) di avviare una approfondita riflessione sulla composizione delle commissioni esaminatrici, sul rapporto tra componente interna e componente esterna e tra prove d'esame e *curriculum* pregresso, al fine di rendere l'esame di Stato maggiormente rispondente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, anche con l'obiettivo di analizzare le motivazioni delle disparità evidenziate, in molti territori, tra i risultati degli esami e i livelli rilevati dai rapporti OCSE-PISA del 2018, considerato altresì anche l'aumento del peso specifico assegnato dalla normativa ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100);
- 8) di apportare, nei licei musicali, una variazione alle griglie di valutazione di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018, approfondendo, in particolare, il rapporto tra il peso assegnato alla parte analitico-descrittiva, rispetto a quella performativa, anche con l'obiettivo di armonizzare i risultati in uscita dei percorsi della filiera musicale con le competenze in entrata previste per l'Alta Formazione, nonché di condurre monitoraggi sistematici su tale aspetto.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1664](#)

Art. 2

2.12 (testo 2 corretto)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 51-quater», nel comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 51 -quater », nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;*

c) *al comma 1, capoverso «Art. 51 -quater », nel comma 2, sostituire la parola: «462.000» con la seguente: «693.000»;*

d) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 51 quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pari a 231.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai*

fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 231.000 euro a decorrere dall'anno 2020»

2.13 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della Ricerca, lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui sei appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, tre appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e una appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 ed a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica ed entro una spesa massima di € 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art. 3

3.0.100/1

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'emendamento 3.0.100 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) dopo le parole: "prova preselettiva" inserire le seguenti: ", dalla quale sono comunque esentati i soggetti di cui alla successiva lettera e-bis),";

2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di una quota riservata fino al 40 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio a partire dal 2012 ed entro la data di svolgimento del concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 19 commi 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche.»

3.0.100

La Relatrice

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Funzione dirigenziale tecnica)

«1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni educative statali in possesso diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;

e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

3.0.200/1

[Iannone](#), [Zaffini](#)

All'emendamento 3.0.200, d odo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio scolastico regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria.»

3.0.200

La Relatrice

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

1. *All'articolo 12, comma 4-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20, maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

2. *Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera e-ter) del comma 3 dell'articolo 35, la parola: «comunque» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente» e dopo le parole «tra i titoli» è inserita la seguente «maggiormente»;*

b) *al comma 1-bis) dell'articolo 52 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca.».*

3.0.300/1

Giro

All'emendamento 3.0.300, capoverso "Art. 3-bis" dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"4. Il limite della durata triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione cui non si possa fare fronte nell'ambito della dotazione organica non si applica al personale delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

5. All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il secondo periodo, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio.»

6. Al comma 2, dopo le parole "2021/2022" aggiungere le parole "sono salvaguardati i diritti del personale che matura i requisiti di stabilizzazione ai sensi della previgente normativa.".

3.0.300

La Relatrice

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.
2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.
3. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2019/2020 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2020, il comma 1 dell'articolo 489 ed il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, per il solo anno accademico 2019/2020, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2020 fino al termine dell'anno accademico 2019/2020. Il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili.

Art. 5

5.100

La Relatrice

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis., pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 166 (pom.) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
166ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 16.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI IN MERITO ALL'IMPATTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
SUL SETTORE DELLA CULTURA "*

Il **PRESIDENTE** comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi odierna ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali in merito all'impatto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sul settore della cultura.

In occasione di tali audizioni sono state depositate alcune documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che saranno depositate in occasione delle successive audizioni o che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Generale di brigata Mauro Cipolletta a Direttore generale del Grande progetto Pompei fino al 31 dicembre 2020 (n. 53)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **MONTEVECCHI** (M5S) illustra la proposta di nomina in titolo e propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori Valeria [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), Luisa [ANGRISANI](#) (M5S), [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az), Lucia [BORGONZONI](#) (L-SP-PSd'Az), [CANGINI](#) (FIBP-UDC), Margherita [CORRADO](#) (M5S), Danila [DE LUCIA](#) (M5S), Bianca Laura [GRANATO](#) (M5S), [IANNONE](#) (FdI), Vanna [IORI](#) (PD), [MOLES](#) (FIBP-UDC), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI), Orietta [VANIN](#) (M5S) e [VERDUCCI](#) (PD).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 9 voti favorevoli e 8 astensioni.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta l'*iter* finora svolto sulle iniziative in titolo; ricorda, in particolare che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari del 18 febbraio era stata nuovamente sollecitata una riflessione sulla possibilità di proseguire l'esame avendo a riferimento il testo già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO manifesta il favore del Governo per l'ipotesi, ora ricordata, di proseguire l'esame congiunto assumendo come testo base il disegno di legge n. 992, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) si dichiara d'accordo nel tornare ad assumere quale testo base del seguito dell'esame il testo già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, sul quale propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di martedì 7 luglio.

Il senatore [MOLES](#) (FIBP-UDC) invita a fissare un termine per emendamenti più ravvicinato.

Ha quindi la parola la senatrice [GRANATO](#) (M5S), che ritiene ragionevole un termine di due settimane, considerato il tempo trascorso dalla prima lettura e il cambiamento di maggioranza e del Ministro competente rispetto alla fase precedente dell'*iter*.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori [CANGINI](#) (FIBP-UDC), [VERDUCCI](#) (PD) e Orietta [VANIN](#) (M5S), nonché il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az), il quale in conclusione propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 992, alle ore 14 di giovedì 2 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.10. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 169 (pom.) del 30/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
169^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

La seduta inizia alle ore 16,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 1646, recante " Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura", n. 716, recante "Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia" e n. 1441, recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero".

È stata inoltre definita una integrazione del programma di audizioni informali in merito all'impatto del Covid-19 sul settore della cultura.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(988\) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico](#), Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile 2019.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 10 aprile 2019 la relatrice allora designata, senatrice Floridaia, aveva svolto la relazione introduttiva e che si era avviato il dibattito. Poiché la senatrice Floridaia non fa più parte della Commissione, comunica di aver designato come relatrice per il seguito

dell'esame la senatrice Granato, cui dà la parola.

La relatrice [GRANATO](#) (M5S), dopo essersi rimessa alla relazione svolta dalla senatrice Florida, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta della relatrice, manifestando apprezzamento per il disegno di legge in titolo, che detta una nuova disciplina in un settore strategico per molte aree rurali e per il *made in Italy*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con un rilievo)

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, richiamando i rilievi che il Consiglio di Stato ha formulato nel suo parere. Propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta con un rilievo che solleciti l'adeguamento dello schema di provvedimento in titolo alle osservazioni del Consiglio di Stato.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta anche con un rilievo che chiarisca che l'estensione, oltre il raggiungimento della maggiore età, del permesso di soggiorno per motivi di studio si esaurisce al termine del ciclo di formazione, senza indicare un'età anagrafica massima.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) obietta che, se si ha riguardo al ciclo di studi, si dovrebbe ammettere l'estensione del permesso di soggiorno anche fino al termine degli studi universitari, ben oltre quindi l'età anagrafica massima di cui si tratta.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce la sua richiesta di integrazione, segnalando l'opportunità di qualche forma di restrizione e paventando anche il rischio di possibili comportamenti elusivi, come la ripetizione degli anni scolastici al solo scopo di ottenere la proroga del permesso di soggiorno.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S), alla luce del dibattito, presenta e illustra una proposta di esprimersi favorevolmente, con il rilievo suggerito dalla senatrice Montevercchi, pubblicata in allegato.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella

scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - *Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù*

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - *Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici*

(646) CASTALDI ed altri. - *Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - *Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno.

La senatrice **GRANATO** (M5S) propone di prorogare di una settimana il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 992, attualmente fissato alle ore 14 di giovedì 2 luglio.

Al senatore **CANGINI** (FIBP-UDC) che chiede le ragioni di tale proposta, la senatrice **GRANATO** (M5S) risponde che è in fase di elaborazione una proposta di modifica del testo per la cui definizione sono necessari alcuni dati, non ancora acquisiti.

Il relatore **BARBARO** (L-SP-PSd'Az) ritiene utile avere un'interlocuzione con il Governo e con gli altri Gruppi di opposizione in merito alla richiesta di proroga formulata, auspicando la rapida conclusione dell'esame del disegno di legge n. 992, approvato all'unanimità in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Interviene nuovamente il senatore **CANGINI** (FIBP-UDC), il quale osserva come la decisione di tornare ad assumere il disegno di legge n. 992 come testo base avesse il senso di favorire una rapida e definitiva conclusione; ribadisce di non comprendere le ragioni della proroga proposta, auspicando che non si vogliano riaprire questioni politicamente risolte nel corso della prima lettura e che non si intenda rinnegare l'obiettivo di procedere a una rapida e definitiva approvazione, anche in questo caso all'unanimità.

La senatrice **SBROLLINI** (IV-PSI), nel condividere la richiesta della senatrice Granato, dichiara che non vi è alcuna riserva né marcia indietro, ma solo l'esigenza di mettere a punto un emendamento per la definizione del quale sono necessari dati non ancora disponibili nella loro completezza: si tratta di modifiche migliorative che saranno proposte nell'ottica di definire un testo condiviso, che auspica sia approvato all'unanimità. Conclude ricordando che la richiesta della maggioranza deriva dal tempo trascorso dalla prima lettura, citando anche - sotto il profilo politico, che non costituisce tuttavia un punto dirimente - il mutamento di Governo intercorso.

Il senatore **MOLES** (FIBP-UDC) osserva che l'annuncio di un emendamento contraddice la prospettiva di un'accelerazione dell'esame e di una sua conclusione con l'approvazione definitiva del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, cancellando così l'unanimità registrata in quel ramo del Parlamento. Chiede di sapere quali sono i dati la cui attesa determina la richiesta di proroga del termine e conclude osservando polemicamente che il richiamo al cambiamento di Governo non rileva in questo caso, trattandosi di un'iniziativa parlamentare peraltro approvata all'unanimità, essendo quindi irrilevante anche il cambiamento di maggioranza.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) specifica di aver ricordato il cambiamento di Governo in via incidentale, precisando che non si trattava di un elemento dirimente, e ribadisce che le modifiche in via di elaborazione sono migliorative del testo.

Il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di esprimersi sulla proposta formulata dalla senatrice Granato, proponendo di non decidere nella seduta in corso.

Interviene nuovamente in via incidentale il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) per ribadire la richiesta di conoscere le ragioni della proroga proposta e di avere risposte chiare in merito alla natura dei dati attesi.

La senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) sottolinea come il Senato, in un sistema di bicameralismo perfetto, sia pienamente legittimato a modificare un testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche all'unanimità; le ragioni della proroga richiesta sono quelle già esplicitate: l'anno trascorso, la contrazione demografica, le modifiche degli organici intercorse, il rilievo dell'inserimento di un nuovo insegnamento, l'impatto sui docenti interessati: in conclusione, l'esigenza di vagliare più opzioni e i relativi costi e benefici. Ribadisce l'esigenza di una proroga del termine di una settimana.

Dopo l'intervento della senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) che esprime sorpresa per la proposta, inattesa, e chiede di rinviare la decisione, segue un dibattito nel quale prendono la parola il [PRESIDENTE](#), il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), la senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) che esprime sfiducia nel ruolo svolto dal relatore, nuovamente il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) che ribadisce di aver chiesto soltanto una pausa di riflessione, il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), la senatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) che censura un commento del relatore Barbaro che considera offensivo per il suo Gruppo e la senatrice [RUSSO](#) (*M5S*).

Il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) infine si dichiara favorevole alla proroga di una settimana del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 992.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) comprende il disappunto espresso dai Gruppi di opposizione, ma sottolinea la natura politica della richiesta avanzata dai Gruppi del MoVimento 5 Stelle e di Italia Viva all'esito di una riunione di maggioranza; prende atto con soddisfazione che il relatore ha concordato con la proposta di proroga, come egli lo avrebbe invitato a fare, dichiarando la piena disponibilità del suo Gruppo a ragionare sui miglioramenti al testo.

In conclusione e alla luce del dibattito, il [PRESIDENTE](#) propone di prorogare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto, alle ore 14 di giovedì 9 luglio.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere

favorevole con le seguenti osservazioni:

- in merito all'articolo 7, comma 2, lettera g), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere «il consumo di prodotti biologici» con specifico riferimento ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
- si invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere all'articolo 12 che il decreto disciplinante la formazione professionale sia adottato previa intesa con il Ministero dell'istruzione;
- in merito all'articolo 11, comma 2, lett. a), premesso che i corsi di formazione e i *master* sono autonomamente proposti dagli Atenei, così come i corsi di dottorato, nel rispetto della normativa vigente di cui al decreto ministeriale n. 45/2013 e alle Linee guida ministeriali del 1 febbraio 2019, per quanto concerne i corsi di laurea, anche con riferimento alla materia in questione, si segnala alla Commissione di merito l'esigenza di prevedere che tali corsi di studio siano definiti con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge n. 127 del 1999, ed eventualmente attivati dagli Atenei a seguito della procedura di accreditamento prevista al Decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019;
- in merito all'articolo 9, comma 3, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il concerto del Ministero dell'università e della ricerca in relazione al decreto con il quale si stabilisce la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d)".

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 181

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, visto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo schema di decreto, nel quale ha rilevato che "la previsione del comma 1 dell'art. 14-*bis* dello schema regolamentare in esame risulta non compatibile con la fonte primaria espressamente richiamata alla quale intenderebbe dare attuazione" e che "analoghe considerazioni attengono i commi 4 e 5 dell'articolo 14-*bis*" in quanto - per assicurare il rispetto del principio di gerarchia delle fonti - non può essere permesso alla fonte regolamentare di generalizzare un parere obbligatorio e vincolante, estendendolo a tutti i casi di rilascio di permesso di soggiorno al minore straniero non accompagnato, divenuto maggiorenne, per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo: in particolare le disposizioni regolamentari da un lato avrebbero l'effetto di generalizzare il parere del Ministero dell'interno estendendolo a tutti i casi di domanda di conversione, mentre le norme del Testo unico limitano il parere ai casi di richiesta da parte dei minori stranieri affidati o sottoposti a tutela (comma 1); dall'altro, prevedrebbero alcune deroghe alla necessità del parere che non sono contemplate dal Testo unico (commi 4 e 5); si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a modificare il provvedimento in titolo in conformità ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato richiamati in premessa.

1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 173 (ant.) del 09/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020
173ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[MONTEVECCHI](#)

La seduta inizia alle ore 12,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, illustrando il programma dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

La [PRESIDENTE](#) comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto di differire alle ore 14 di giovedì 16 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame

congiunto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 175 (pom.) del 21/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020
175ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 185)

(Parere al Ministro dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, con il quale viene operato il riparto per il 2020 dei contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi previsti dalle leggi sostanziali di spesa elencate nella tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che disciplina tali contributi all'articolo 1, nei commi da 40 a 43; in particolare, lo schema di decreto provvede al riparto dello stanziamento disponibile per il 2020 nel capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, pari a 1.006.160 euro e dunque invariato rispetto a quello disponibile per il 2019.

La relazione illustrativa dello schema di riparto in esame evidenzia che "in considerazione della invarianza della somma complessiva rispetto all'anno finanziario 2019 e alla mancanza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari sulla ripartizione del 2019, si è provveduto a mantenere la stessa ripartizione del 2019". Il contributo proposto per ciascun ente è quindi identico a quello dell'anno precedente. Dopo aver riferito in dettaglio sulla ripartizione, conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice [GRANATO](#) (M5S) illustra, per le parti di competenza, il Programma nazionale di riforma (PNR) 2020 che, a differenza degli anni passati, non è stato presentato contestualmente al Documento di economia e finanza 2020: per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, infatti, il PNR viene presentato successivamente all'approvazione delle risoluzioni sulle sezioni I e II del DEF 2020, trasmesse al Parlamento il 24 aprile.

Nell'ambito del Piano di rilancio del Paese, il Governo intende aumentare le spese per istruzione, ricerca e sviluppo, valorizzare il patrimonio culturale, il paesaggio e i borghi, rilanciare la cultura e lo spettacolo. Vengono inoltre riepilogate le disposizioni già introdotte nella fase emergenziale con riferimento ai settori di competenza, principalmente attraverso i decreti-legge nn. 18, 22 e 34.

Richiama poi le Raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma dell'Italia 2019, gli Obiettivi Europa 2020, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati Nazioni Unite con l'Agenda 2030, nonché le Raccomandazioni sul programma nazionale di riforma dell'Italia 2020 formulate dalla Commissione europea a maggio 2020 e adottate dal Consiglio il 20 luglio 2020.

Il PNR 2020 in esame fa presente che per la scuola occorre mettere a sistema le azioni intraprese durante l'emergenza in correlazione con la didattica a distanza e, in particolare superare il *digital divide*, potenziando la didattica a distanza, con acquisto di strumenti tecnologici, maggiore connettività, l'incremento del personale tecnico nelle scuole del primo ciclo e il potenziamento della formazione continua dei docenti e ATA; potenziare la dotazione di dispositivi tecnologici; implementare una piattaforma digitale "proprietaria" ministeriale per la didattica digitale; istituire un Fondo per la diffusione e l'implementazione dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione in ambito didattico; favorire la digitalizzazione amministrativa per ridurre il carico di lavoro delle istituzioni scolastiche; ampliare le possibilità di utilizzo del Piano nazionale scuola digitale.

Illustra poi le iniziative volte a contrastare la dispersione scolastica: al riguardo il Governo intende potenziare, anche nella programmazione 2021-2027 del PON per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento, le aree ad esclusione sociale, promuovendo lo sviluppo del segmento 0-6 anni, progetti didattici per favorire l'inclusione, la partecipazione delle scuole a progetti europei e internazionali e il miglioramento della conoscenza delle lingue e culture straniere, dalla scuola dell'infanzia.

Ulteriori priorità concernono l'edilizia scolastica; l'inclusione scolastica, per favorire la quale si prevede di aumentare il numero di docenti di sostegno di ruolo e di bandire annualmente i corsi di specializzazione per il sostegno; la revisione dei criteri numerici per la formazione delle classi; il potenziamento del tempo pieno; l'istituzione di percorsi di abilitazione ordinamentali all'insegnamento per la scuola superiore di primo e secondo grado; la valorizzazione della formazione permanente del personale docente, definendo nel nuovo contratto di lavoro il monte ore annuale e obbligatorio per la formazione, e del personale ATA; la riduzione del precariato attraverso un sistema di reclutamento più lineare.

Il PNR 2020 si sofferma anche sulle misure riguardanti l'università e gli enti pubblici di ricerca, ricordando che il numero di laureati è inferiore alla maggior parte dei Paesi OCSE; occorre dunque aumentare il numero dei laureati anche mediante il potenziamento del diritto allo studio; aumentare le interazioni con il mondo del lavoro; coordinare le attività di ricerca, anche mediante l'istituenda Agenzia nazionale per la ricerca. Il Governo punta a "preservare, potenziare e valorizzare" l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Infine segnala che nel paragrafo relativo a *Sanità*, il PNR 2020 punta ad avviare un percorso di sensibilizzazione ed educazione alla digitalizzazione sanitaria anche mediante campagne di

informazione presso le scuole; nell'*Appendice* al PNR 2020 dedicata alle misure regionali che contribuiscono all'attuazione del PNR 2020, con riferimento alla Raccomandazione per il 2019 n. 2 si sintetizzano le azioni regionali - per quanto di interesse - nei seguenti ambiti: coinvolgimento della popolazione studentesca nei percorsi ITS, nei Poli tecnici professionali e nei percorsi annuali IFTS; innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente; finanziamenti per ricerca e innovazione nelle università; apprendistato di alta formazione e ricerca; nell'*Appendice* al PNR 2020 si dà conto delle principali riforme attuate dal Governo.

Le priorità nel settore dei beni culturali riguardano il consolidamento del ruolo dei musei e il sostegno ad archivi, biblioteche e istituti culturali, anche attraverso le tecnologie digitali e la fruizione a distanza; la digitalizzazione del patrimonio culturale; il monitoraggio della gestione dei siti UNESCO; la sperimentazione di *card* digitali; l'investimento nell'arte e nell'architettura contemporanea, nonché nelle imprese culturali e creative; la promozione della moda, del *design*, della fotografia, del *made in Italy*; la promozione della produzione artistica nazionale, tutelando l'occupazione e la riprogrammazione degli eventi cancellati.

Si riserva di presentare una proposta di parere in una seduta successiva, anche alla luce del dibattito.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) condivide la proposta della relatrice di concludere l'esame in una seduta successiva, consentendo così di acquisire gli elementi di valutazione che potrebbero emergere dalle audizioni che la Commissione bilancio eventualmente svolgerà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati sei ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 992, assunto nuovamente a base dell'esame congiunto nella seduta del 23 giugno, pubblicati in allegato. Avverte che si intendono ritirati il nuovo testo per i disegni di legge in titolo che il relatore Barbaro aveva presentato nella seduta del 24 luglio 2019, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, e gli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 25 luglio 2019.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che al disegno di legge n. 992 erano stati presentati sette emendamenti il 25 luglio 2019 e che tali emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 giugno

2019, non sono stati ritirati dai rispettivi proponenti.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) propone di rinviare il seguito dell'esame di una settimana, ritenendo utile svolgere un'interlocuzione con il Governo sulle proposte di modifica presentate e sulle prospettive di definizione del disegno di legge n. 992.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) propone di svolgere, con urgenza, un'audizione del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, e del Segretario generale di quel Dicastero, in merito alla situazione che si va delineando per le Fondazioni lirico sinfoniche.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di acquisire la disponibilità del ministro a intervenire in audizione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [992](#)

Art. 1

1.8

[Lonardo](#)

Al comma 1 sostituire la parola «motoria», ovunque ricorra, con la seguente: «fisica».

Conseguentemente,

a) alla rubrica, sostituire la parola: «motoria», con la seguente: «fisica»;

b) nel titolo del disegno di legge, sostituire la parola: «motoria», con la seguente: «fisica»;

1.9

[Granato](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo» con le seguenti: «dall'anno scolastico 2021/2022», e sopprimere le parole: «, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche»;

b. al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: «LM-68 "Scienze e tecniche dello sport"» inserire le seguenti: «o nella classe di concorso LM-47 "Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie"»;

c. al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2);

d. al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «negli», con le seguenti: «in tutti gli», sostituire le

parole: «coinvolti nella sperimentazione» con le seguenti: «della scuola primaria, fermo restando l'attuale tempo-scuola,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «nonché mediante la destinazione a tal fine e senza che ciò possa causare esuberi di personale, di quota parte dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107»;

e. al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) prevedere che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte progressivamente iniziando dalle classi quinte nell'anno scolastico 2021/2022;

c-ter) prevedere l'incremento della dotazione organica del personale collaboratore scolastico, in relazione a quello previsto per il personale docente ai sensi della lettera c), in misura pari a 500 posti, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2;

c-quater) prevedere per gli insegnanti di educazione motoria nella scuola primaria specifiche modalità di formazione, anche durante il periodo di formazione e prova, in relazione alle competenze pedagogiche richieste nella scuola primaria e le modalità dell'accertamento delle stesse;»;

f. al comma 1, sopprimere la lettera g);

g. al comma 2, sopprimere le parole: «dell'università e della ricerca,»

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 si provvede mediante utilizzo dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché nel limite di una maggiore spesa di personale docente e ATA, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, non superiore a 7,98 milioni nel 2021, 23,95 milioni nel 2022, 33,56 milioni di euro nel 2023, 52,78 milioni di euro nel 2024, 58,26 milioni di euro nel 2025, 69,22 milioni di euro nel 2026, 79,49 milioni nel 2027 e 100,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.10

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "unitamente ad un corso di formazione della durata di 40 ore in didattica e metodologia della scuola primaria, i cui contenuti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione;"

1.11

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole da: «unitamente a laurea nella classe L-22» fino a: «Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 febbraio 2012» con le seguenti: «oppure diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002»;

1.12

[Lonardo](#)

Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: "cinque" con la seguente:"tre".

1.0.1

[Piarulli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le

condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economie e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di quanto previsto dal comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente sostituire il titolo: "Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria" con il seguente: «Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria e misure volte alla promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili»

1.3.2.1.13. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 180 (pom.) del 04/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020
180ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura dei lavori il presidente [NENCINI](#) rivolge un saluto al senatore Pittoni, che lo ha preceduto nel presiedere la Commissione, e un sentito ringraziamento a tutta la Commissione per l'elezione all'incarico di Presidente; dichiara sin d'ora il proprio intendimento di operare con il coinvolgimento corale, al di là degli schieramenti politici, dei commissari, un metodo che egli ritiene coerente con i significativi poteri e funzioni che la Commissione è chiamata a svolgere.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce quindi sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, nel corso della quale si è convenuto sugli argomenti da inserire nel calendario dei lavori della Commissione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Oltre al seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 992 e connessi, in materia di attività motoria nella scuola primaria, e all'esame di eventuali atti del Governo e provvedimenti d'urgenza, si è convenuto di riprendere la discussione in sede redigente del disegno di legge n. [641](#) in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia, concernente la manovra disostruttiva, nonché di inserire all'ordine del giorno quella del disegno di legge n. [1154](#), che reca disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie. Si è inoltre convenuto di proseguire le audizioni nell'ambito degli affari assegnati e delle procedure informative già avviate o deliberate, con priorità a quelle di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e del settore della ricerca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e sul precariato nella ricerca universitaria. Si è infine convenuto di programmare un'audizione del ministro per le politiche giovanili e lo sport Spadafora.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, ricordando che la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto la costituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo da ripartire finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Le risorse complessivamente stanziare sul Fondo investimenti ammontano a 435 milioni di euro per l'anno 2020, a 880 milioni di euro per l'anno 2021, a 934 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e a 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Successivamente, il decreto-legge n.16 del 2020 ha ridotto gli stanziamenti del Fondo: pertanto la dotazione del Fondo è ridotta di 50 milioni nel 2020, 180 milioni nel 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 10 milioni nel 2026.

L'articolo 1, comma 24 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che le risorse del Fondo siano ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

Lo schema in esame propone dunque il riparto del Fondo tra Ministeri tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato e della valutazione effettuata sulla base di criteri riferiti al carattere innovativo, alla sostenibilità, all'impatto sociale, alla effettiva cantierabilità, alle ricadute sul mercato interno, alla capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo. Laddove tali interventi rientrino nelle materie di competenza regionale o delle province autonome sono individuati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni. L'allegato 1 allo schema di decreto in esame illustra la proposta di riparto delle risorse del fondo tra Ministeri per ciascuna annualità nel periodo 2020-2034, relativamente agli stanziamenti da assegnare a ciascuna Amministrazione in relazione a programmi di investimento proposti e alle proprie competenze istituzionali.

Quanto ai Dicasteri di interesse per la Commissione, segnala che spettano, per l'intero quindicennio 2020-2034, con una distinta suddivisione per ciascun anno, 2.300,6 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, 1.600,9 milioni di euro al Ministero dell'università e della ricerca e 522,8 milioni di euro al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Conclude proponendo di esprimersi in senso non ostantivo.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 189)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in

titolo, richiamando l'istituzione di un Fondo da ripartire finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, già ricordata in occasione dell'esame dell'atto del Governo n. 188 che si è appena concluso. Segnala che la legge di bilancio 2020, come modificata dal decreto-legge n. 16 del 2020, dispone la realizzazione di alcuni interventi il cui finanziamento è previsto a valere su una quota del Fondo, per complessivi 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023. Si tratta, per quanto di competenza, di interventi per il completamento del polo metropolitano MI-MS di Cinisello-Monza Bettola, funzionale alla realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, per un ammontare di 8 milioni di euro nel 2020 e 7 milioni nel 2021, nonché di opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup 2022* per un ammontare di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni nel 2022. Tali risorse sono destinate a interventi volti a favorire la sostenibilità della *Ryder Cup* sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, ivi comprese quelle per l'accessibilità. Tali risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Lo schema di decreto in esame dispone quindi una prima ripartizione del Fondo in esame in coerenza con gli stanziamenti annualmente previsti dalle norme citate. Conclude proponendo di esprimersi in senso non ostativo.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di martedì 28 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice.

La relatrice CORRADO (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) premette di conoscere le difficoltà di governare la burocrazia pubblica, che può costituire un limite all'azione politica e spesso al buon governo. Le buone intenzioni sottese al provvedimento d'urgenza in esame si sono però risolte in poca cosa; inoltre il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato all'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando sarebbe stato davvero utile semplificare e accelerare le procedure connesse alle misure per fronteggiare la pandemia e i suoi effetti. Il decreto-legge n. 76, peraltro, è composto da numerose disposizioni e non prevede alcuna abrogazione, aggravando così la giungla normativa che connota l'ordinamento italiano anziché concorrere alla sua semplificazione, assai necessaria. Giudica negativamente la scarsa attenzione per i settori di competenza della Commissione, nonostante il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici avesse richiamato l'esigenza di contemperare le istanze di semplificazione e quelle di tutela. Con il provvedimento in esame si è persa l'ennesima occasione di operare reali semplificazioni e si è nuovamente testimoniata la scarsa attenzione della maggioranza per la tutela dei

beni culturali e paesaggistici.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) dichiara di condividere alcune considerazioni svolte nell'intervento che lo ha preceduto: al di là degli schieramenti politici, ritiene infatti che occorra dare maggiore priorità, a partire dai lavori parlamentari, agli interventi nei settori di competenza della Commissione. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) osserva, in primo luogo, come in occasione dell'esame del decreto-legge n. 76 sia nuovamente emerso, nelle numerose segnalazioni pervenute dalla società civile, il ruolo non positivo della burocrazia. Sottolinea poi la stretta connessione tra tutela e valorizzazione del patrimonio storico e dei beni culturali da un lato, e il settore edilizio dall'altro, soprattutto con riferimento alle difficoltà registrate per ristrutturazioni o altre tipologie di interventi sul patrimonio immobiliare. Al riguardo, considera necessario sostenere le imprese, i professionisti e i privati nel valorizzare le proprietà immobiliari, nella prospettiva di valorizzare il patrimonio culturale e di semplificare le procedure, evitando così il loro deperimento. Dopo aver preannunciato la presentazione, dinanzi alle Commissioni di merito, di alcuni emendamenti al disegno di legge in titolo che perseguono tale finalità, dichiara l'astensione del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

Ha quindi nuovamente la parola, per integrare il proprio intervento, il senatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC), il quale osserva come i limiti all'opera di semplificazione realizzata con il provvedimento di urgenza in esame non derivino, a suo giudizio, tanto da resistenze della burocrazia, quanto dalla scarsa forza e determinazione politica con la quale si interviene e da resistenze culturali e politiche di una parte dell'attuale maggioranza, che impediscono di valutare l'abolizione del reato di abuso di ufficio, che realizzerebbe una radicale e positiva semplificazione: tale reato costituisce infatti un fortissimo freno all'attività delle pubbliche amministrazioni e la sua incongruità è testimoniata dall'abnorme divario tra procedimenti giudiziari avviati e condanne comminate.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) propone di rinviare l'esame degli emendamenti al disegno di

legge n. 992, assunto a base dell'esame, in attesa del parere della Commissione bilancio e al fine di svolgere un previo confronto con il Governo; osserva inoltre che l'esame dell'annunciato schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita al Governo in materia di ordinamento sportivo potrà offrire l'occasione di valutare se far confluire la normativa oggetto del disegno di legge n. 992 in quel provvedimento.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO concorda con la proposta di rinvio formulata dal relatore, anche alla luce della programmata audizione del ministro Spadafora.

Non essendovi obiezioni, il [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito dell'esame è quindi rinviato; propone inoltre di posticipare alle ore 9 la seduta già convocata alle ore 8.30 di domani, mercoledì 5 agosto.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta già convocata alle ore 8.30 di domani, mercoledì 5 agosto è posticipata alle ore 9 per lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- alla luce dell'articolo 122, comma 4 del decreto-legge n. 18 del 2020, a norma del quale "il Commissario straordinario per l'emergenza opera fino alla scadenza dello stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe", si invita a valutare l'opportunità di integrare in modo conforme l'articolo 8, comma 8, che letteralmente sancisce che il Commissario opera "fino alla scadenza del predetto stato di emergenza";
- si invita a valutare l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 19, comma 1, lettera d), chiarendo se l'espressione "di ruolo" debba riguardare non solo i professori associati, ovvero anche i professori ordinari;
- in merito all'articolo 19, comma 2, si segnala l'esigenza di fissare un termine per l'adozione del regolamento di delegificazione ivi previsto; in relazione all'accreditamento iniziale, rimesso alla delegificazione, si valuti l'opportunità di un approfondimento in merito alle norme generali regolatrici della materia - richieste per l'adozione dei regolamenti di delegificazione - se siano cioè individuate nella legge n. 240 del 2010 e nel citato decreto legislativo n. 19 del 2012, al cui interno si colloca la novella in questione, oppure se sia necessario un richiamo o formulazione espliciti di disposizioni primarie di riferimento;
- sempre in tema di accreditamento iniziale, si segnala poi che il nuovo termine per disporre

l'accreditamento è fissato al 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico: sul piano della formulazione, si invita a valutare l'opportunità di riferire il termine all'anno accademico antecedente l'attivazione del corso;

- quanto all'abrogazione dei commi da 3 a 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 2012, prevista sempre dall'articolo 19, comma 2, si segnala che il comma 10 del citato articolo 8 non è connesso in senso stretto alla procedura di accreditamento che si intende sostituire, ma attiene alla soppressione (e all'accorpamento) dei corsi già attivati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 19 del 2012 che non hanno ottenuto l'accreditamento iniziale; esso è dunque correlato al comma 2: si valuti pertanto la congruità della sua abrogazione; inoltre, considerato che saranno abrogati i commi da 3 a 10 dell'articolo 8 a far data dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione, si valuti l'opportunità di inserire la novella dopo il comma 2, anziché dopo il comma 10;
- in merito all'articolo 19, comma 3, considerato che la condizione posta per sostenere gli esami finali presso le Scuole superiori riguarda il conseguimento della laurea o della laurea magistrale, parrebbe intendersi che essa vada riferita al percorso universitario sia di primo sia di secondo livello: si invita a valutare l'opportunità di richiamare anche il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico; inoltre, le disposizioni riferite sia all'equiparazione che alla possibilità di essere ammessi agli esami finali si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi accreditati attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei: si invita quindi a chiarire in che termini operi l'autorizzazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto che l'equiparazione opera *ex lege*;
- quanto infine all'articolo 19, comma 4, che reca la nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato, si invita a considerare che tale disciplina diventa oggetto di una fonte primaria, mentre tutta la disciplina delle fondazioni, comprese le norme inerenti i suoi organi, resta dettata da una fonte secondaria (il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001);
- si segnala, infine, l'esigenza che la semplificazione amministrativa introdotta in materia di edilizia non pregiudichi l'identità storico-culturale, paesaggistica e le caratteristiche artistiche e architettoniche dei centri storici e di tutti i complessi edilizi identificati negli insediamenti storici.

1.3.2.1.14. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 182 (pom.) del 01/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 1° SETTEMBRE 2020
182^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, nel corso della quale si è convenuto di svolgere, la settimana prossima in sede di Sottocommissione per i pareri, l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. [1912](#), recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, e n. [1913](#), recante Disposizioni per l'asestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020. Si è inoltre convenuto di svolgere un'audizione del ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, sull'avvio dell'anno scolastico; avendo acquisito la disponibilità del Ministro, tale audizione avrà luogo martedì 8 settembre alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(992\)](#) *Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

[\(567\)](#) *ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù*

[\(625\)](#) *Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici*

[\(646\)](#) *CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*

[\(1027\)](#) *Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica di avere designato la senatrice Sbroliini come co-relatrice per le iniziative in titolo, affiancandola al relatore già precedentemente designato, senatore Barbaro.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER IL DEFERIMENTO DI UN AFFARE ASSEGNATO

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa si è convenuto di richiedere, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, il deferimento di un affare assegnato sulla restituzione di beni culturali illecitamente esportati.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, che introduce una serie di misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali della epidemia da Covid-19, utilizzando risorse in gran parte reperite mediante il maggiore indebitamento autorizzato dalle Camere il 29 luglio 2020.

Si sofferma in primo luogo sull'articolo 2, che opera una revisione della disciplina che estende ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, quali atleti ed altre figure, l'applicabilità delle norme che consentono, in via transitoria, il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in deroga. L'articolo 9 riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori tra cui i lavoratori dello spettacolo. L'articolo 12 prevede un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Passa quindi a illustrare l'articolo 24, comma 1, che consente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) di conferire incarichi di collaborazione - con importo massimo per singolo incarico pari a 40.000 euro - presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Prevede altresì, al comma 2, la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. L'articolo 24, comma 3, consente inoltre di elevare, per il MIBACT, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, dal 10 al 15 per cento il limite - rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia - degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Dicastero. Ciò nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque fino

al 31 dicembre 2021. Tali incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato purché in possesso di determinati requisiti.

Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, l'articolo 24, al comma 4, rfinanzia e stabilizza, a decorrere dal 2020, il "Fondo mille giovani per la cultura" attivo per gli anni 2014 e 2015, ridenominandolo "Fondo giovani per la cultura".

L'articolo 24, ai commi da 5 a 11 e 13 detta disposizioni in merito a nuove modalità di accesso alla qualifica dirigenziale tecnica all'interno del MIBACT, mediante un corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) in convenzione con la Scuola dei beni e delle attività culturali. Sono disciplinati: il contenuto del bando; la commissione esaminatrice; i requisiti di ammissione al corso-concorso; le modalità di svolgimento e la durata del corso-concorso; le riserve di posti, il numero di ammessi al corso-concorso e la graduatoria dei vincitori; le disposizioni applicabili; le modalità di attuazione con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sui bilanci della SNA e della Scuola dei beni e delle attività culturali.

L'articolo 32 incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 destinando quota parte delle risorse a determinate finalità quali: l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica; il sostegno finanziario ai patti di comunità per l'ampliamento della permanenza a scuola degli studenti; la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa anche per remunerare prestazioni aggiuntive. Al relativo riparto delle risorse incrementalì tra le finalità suddette si provvede con decreto. Si stabilisce poi che, per l'anno scolastico 2020-2021, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle scuole in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile. L'articolo 32 inoltre proroga al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

L'articolo 33 elimina la previsione di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di designazione governativa. Equipara inoltre a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, stabilizza la validità delle disposizioni introdotte per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università - nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) - da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'anno accademico 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19.

L'articolo 34 dispone un incremento - pari a 580 milioni per l'anno 2020 e a 300 milioni per l'anno 2021 - del Fondo per le emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e - nella quota riservata di 80 milioni - quelle relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali.

L'articolo 48 rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per gli anni 2020-2034 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane - in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 - e destina la stessa autorizzazione di spesa anche alle scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia).

L'articolo 80, commi 1 e 2, incrementa di 60 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali del MIBACT; incrementa di 65 milioni di euro per il 2020 le risorse da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19; incrementa complessivamente di 90 milioni di euro la dotazione dei Fondi di parte corrente e in conto capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19.

Il medesimo articolo 80, ai commi 3-5, incrementa, per il 2020, di 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT; aumenta di 25 milioni di euro, per l'anno 2020, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali"; incrementa il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro a decorrere dal 2021. Infine, il comma 6 dell'articolo 80 estende gli incentivi fiscali introdotti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

L'articolo 81 istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

L'articolo 82 reca una pluralità di disposizioni relative all'evento sportivo "Mondiali di Sci Cortina 2021". In particolare, consente alla Federazione italiana sport invernali (FISI) di chiedere una controgaranzia dello Stato - per un importo massimo di 14 milioni di euro - a fronte della garanzia già prestata in favore della Fondazione Cortina 2021; stabilisce inoltre che la FISI, annualmente e a conclusione dei "Mondiali di Sci Cortina 2021", predispona una relazione sulle attività della "Fondazione Cortina 2021", da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport per la successiva trasmissione alle Camere.

L'articolo 100 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio 2019 relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI.

Quasi tutte le misure illustrate hanno la copertura a valere sull'articolo 114.

Conclude sottolineando l'estrema complessità del provvedimento in esame, che contiene numerose misure di interesse per la Commissione che è opportuno valutare attentamente; si riserva quindi di formulare una proposta di parere in una seduta della prossima settimana, anche alla luce del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 2 settembre.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

